

CODICE DELL' ISTRUZIONE

SECONDARIA CLASSICA E TECNICA
E DELLA PRIMARIA E NORMALE

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

EMANATI IN BASE ALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859

con note spiegative e raffronti colle leggi preesistenti

APPROVATA

DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



TORINO

TIPOGRAFIA SCOLASTICA DI SEB. FRANCO E FIGLI E COMP.

1861.

RELAZIONE A SUA MAESTA

*sul seguente Regolamento per le Scuole elementari
del 15 settembre 1860.*

Sire,

Di niuna cosa si può lodare più giustamente il Governo della M. V. nel fatto degli studi quanto dell'avere istituito le scuole inferiori, e in ciò non badato a spese, a fatiche, a difficoltà. Gli ordini introdotti furono i migliori che l'esperienza altrui e la nostra propria ci suggerivano; e la cura, la diligenza e la persistenza usate in applicarli sono state infinite e continue. Così accadde che, in quest'opera laboriosa ed ardua dell'istruire la gente minuta e segnatamente la campagnuola, le vecchie vostre Provincie, non che rimanere indietro alle altre parti d'Italia, sonosi loro fatte esemplari; e quei Comuni assai numerosi che in principio ricalcitavano, persuasi a poco per volta e vinti dalla fermezza, ragione e sollecitudine del Governo, ora gareggiano con essolui di operosità e di zelo, non guardano punto a denaro, e toccano quasi i termini della loro possibilità. Nella Lombardia, sebbene i Governatori passati si vantavano in tal subbietto di fare maraviglie, si trova che il meglio che vi esiste è l'effetto in gran parte della liberalità dei privati e dei Municipii, e vi rimane non poco da emendare e perfezionare. Il simile si dica della Toscana; con questo di differente che quivi la civiltà antichissima e diffusa per ogni dove, e la naturale svegliatezza degli ingegni fa sentire molto meno la necessità delle scuole pubbliche inferiori. Nell'Emilia poi e nelle altre Provincie romane ognuno intende, senza dirlo, che la istruzione popolare non vi può essere molto fiorente.

Per tutto ciò, Sire, il Ministro sottoscritto reputa che nella grave bisogna di tale istruzione il da fare supera di molto il già fatto; e quindi egli non cesserà un istante dall'occuparsene con intensa cura e cotidiana, secondo le massime espresse nella sua Circolare del 21 gennaio. Della qual cura piglia speranza che si

abbia a scorgere una prova nel Regolamento nuovo sottoposto al giudizio ed alla sanzione della Maestà Vostra. Il perchè egli si fa debito di qui dichiarare con brevità i motivi e le ragioni delle riforme ed innovazioni principali introdotte.

La pubblicazione della massima registrata nella Legge del 13 novembre dell'anno scorso, del fare obbligatoria per tutti l'istruzione elementare, ha senz'altro accresciuto i doveri che avevano già il Legislatore e il Governo di procacciare a tutti le maggiori agevolezze possibili sì per diffondere in ogni dove l'insegnamento primario, e sì per potere ciaschedun uomo del popolo procurarlo a sé ed a' suoi figliuoli. Certo sarebbe stata cosa non equa imporre ad ogni padre di famiglia una obbligazione assoluta, non porgendogli modo facile e pronto di adempierla. A ciò ebbe riguardo anzi tutto il referente nel far compilare il Regolamento di cui si discorre.

Ei bisognava per primo che, sotto le condizioni che sono riputate necessarie ad ottenere un ammaestramento fruttuoso, fossero aperte e appianate tutte le vie per le quali abbiano a moltiplicare le scuole elementari così pubbliche come private. Il che torna eziandio molto consentaneo con quei principii di libertà che nel fatto dell'insegnare diventano di giorno in giorno sempre più larghi e meglio accettati fra noi.

Con tale intendimento adunque il sottoscritto dispone :

Che dagli Insegnanti nelle scuole e negli asili per l'infanzia non si abbiano più a richiedere titoli di capacità legale ;

Che a tenere una scuola elementare privata non debba esigersi in modo assoluto una patente formale, ma basti la capacità riconosciuta per via d'altri documenti più facili a procurarsi ;

Che l'ispezione delle scuole private non si estenda all'ammaestramento, ma solo al tutelare la moralità, la igiene e l'ordine pubblico ;

Che agl'Insegnanti nelle scuole elementari per gli adulti non faccia mestieri produrre titoli di capacità legale ;

Che a conseguire la qualità di Maestro pubblico basti presentare documenti i quali, col previo giudizio del Consiglio superiore, possano tener luogo della patente ;

Che, in alcuni casi, eziandio nelle scuole maschili possano i Comuni valersi dell'opera delle Maestre ; novità importante e più profittevole assai che alla bella prima non sembra : imperocchè trattandosi delle due classi più elementari, e perciò di fanciulli di

tenera età, l'opera delle donne è convenientissima, e riesce nel generale più assidua, più paziente, più affettuosa, con maggior garbo e maggiore costumatezza ;

Che in altri casi un Insegnante solo abbia facoltà di attendere a due classi.

Perchè poi tutte queste larghezze ed agevolezze vengano adoperate secondo le varie condizioni di ciascuna Comunità, il sottoscritto fece (per quanto potevano consentirlo i limiti dalla Legge segnati) una parte amplissima all'azione dei Municipii ; ai quali perciò è commesso nel Regolamento il governo diretto dell'istruzione elementare mediante l'opera di Soprintendenti da loro deputati, e de' quali furono determinati ed estesi gli uffizi il più largamente che si è potuto. Nel concedere però tanta facoltà ai Comuni, i quali dovranno in modo assai più speciale entrare per lo innanzi mallevadori del buon esito dell'istruzione elementare, non si è tralasciato di francare, secondo possibilità, la condizione dei Maestri, pei quali vennero nel Regolamento dettate disposizioni particolari ed esatte affine di scansare e di antivenire ogni cagion di conflitto tra essi e le Amministrazioni municipali da cui dipendono.

E per viemmeglio assicurare i Maestri sulle loro sorti a venire, giovi qui al referente di dare avviso che di corto sarà sottoposto alla Maestà Vostra il tenore di un Regolamento volto a ordinare il Monte delle pensioni, il quale, a norma della Legge 13 novembre 1859, deve procurare i sussidii e gli assegni da farsi a quelli, ognora che siano colti da malattia e pervenuti a vecchiezza ; uno dei provvedimenti, Sire, de' meglio pensati e de' più salutari del Vostro Governo, e ad effettuar il quale non crederà il sottoscritto di adoperare mai troppo tempo ed accuratezza.

Da ultimo, nel definire le disposizioni speciali circa il numero e il grado delle scuole inferiori, mentre si tenne conto delle condizioni economiche dei Comuni, si ebbe continuo la mira a far sì che nessun adunamento comechè piccolo di popolazione, nessuna borgata, nessun casale potesse mancare del beneficio dell'istruzione.

Certo non si vorrà pretendere che tutte quante le provvisioni di cotesto Regolamento nuovo siano di posta messe ad effetto ; e invece per alquanto di tempo converrà usare tolleranza verso i Comuni minori, affinchè il beneficio dell'istruzione del popolo minuto non abbia a sembrar loro un carico troppo grave. D'altra

parte il dirozzamento stesso delle infime classi, gli abiti nuovi contratti, e il cresciuto amore dell'ordine e della legalità dovranno da un lato facilitare oltre modo l'esecuzione delle regole da noi pubblicate, e dall'altro far inutili le troppo minute e specificate, delle quali confessiamo essere qui un gran numero: ma siamo fermi nel credere ch'esse tornano necessarie all'adempimento del fine, volendo che sia conseguito non pure nelle città, ma nei minimi borghi, e non solo con l'opera d'uomini di alta saggezza e sperienza, ma dai poco pratici e scarsamente educati e istruiti.

REGOLAMENTO

per l'Istruzione elementare

approvato con R. Decreto (N° 4336) 15 settembre 1860.

(Tit. V della Legge 13 novembre 1860).

CAPO I.

Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.

ART. 1. Per la trattazione delle materie proprie dell'istruzione elementare si seguiranno i Programmi annessi al presente Regolamento (1). — Dove è il corso compiuto di quattro classi, sono fissati i Programmi *A*, *B*, *C*, *D*. — Dove la prima classe è divisa in due sezioni, il Programma *A* si compirà in due anni. — Dove non è che una scuola elementare retta da un solo Maestro, gli allievi saranno divisi in tre schiere, e si insegneranno le materie contenute nei Programmi *E* ed *F*. — Nei luoghi dove sono stabilite la prima e la seconda classe con due Maestri, e vi manchi la terza, il Maestro della seconda dividerà la propria classe in due

schiere: all'una insegnerà le materie contenute nel programma *B*; all'altra, formata di alunni che hanno già sostenuto l'esame di quella classe, insegnerà la grammatica e l'aritmetica a norma del Programma *F*.

ART. 2. Le parti del Catechismo che dovranno studiarsi in ciascuna classe saranno determinate, secondo le varie diocesi del Regno, dal Consiglio provinciale sopra le scuole, avutane la proposta del R. Ispettore, il quale consulterà a questo fine gli Ispettori del Circondario e i Direttori spirituali dei ginnasi e delle scuole tecniche della Provincia. Tale distribuzione dovrà esser fatta di guisa, che in due o tre anni i fanciulli abbiano agio di studiare e imparar bene le parti più importanti della Dottrina cristiana. — Sono dispensati dallo studio delle materie religiose, accennate nei Programmi delle classi elementari, i fanciulli che non professano il culto cattolico (1).

ART. 3. Nelle scuole femminili s'insegneranno ogni giorno, per un tempo non minore di un'ora e non maggiore di due, i lavori di maglia e di cucito reputati necessari ad una ben ordinata famiglia, esclusi per altro i lavori di semplice ornamento.

ART. 4. La divisione della prima classe in due sezioni non è obbligatoria, salvo quando il numero degli alunni sia maggiore di settanta, ovvero la scuola sia unica, e ne abbia più che cento.

ART. 5. Nessuno può essere iscritto alle scuole elementari inferiori in qualità di allievo, se non ha compiuto sei anni di età, o se ha oltrepassato gli anni dodici. — Tuttavia nelle scuole rurali, quando il luogo lo consenta, possono coll'approvazione del Comune esser ricevuti allievi di più che dodici anni, purchè non oltrepassino i quindici. — Dopo gli esami della metà dell'anno possono in queste scuole ammettersi fanciulli di cinque anni e mezzo, semprechè v'abbiano posti, e gli alunni nella totalità non siano più di cinquanta. — Alle scuole elementari superiori possono essere sempre ammessi fanciulli che superano gli anni dodici, ma non superano i sedici.

ART. 6. Per l'ammissione alla prima classe i fanciulli dovranno presentare la fede di nascita ed il certificato del vaiuolo naturale o inoculato col vaccino. Di questi documenti si prenderà nota

(1) Vedili più avanti, pag. 401.

(1) Gli Acattolici (Valdesi ed Israeliti) furono ammessi colle RR. PP. 17 febbraio e col R. Decreto 29 marzo 1858 a frequentare le pubbliche scuole fuori e dentro le Regie Università. V. la nota — 2° all'art. 374 della Legge organica (pag. 101).

sul registro delle iscrizioni. -- Per l'ammissione alle altre classi gli aspiranti provenienti da scuole pubbliche dovranno presentare il certificato di promozione dalla classe precedente a quella cui aspirano, oppure dovranno sostenere l'esame di promozione. -- I fanciulli che furono istruiti in privato, dovranno presentare la fede di nascita ed il certificato di sofferto vaiuolo, e sottostare all'esame di promozione per la classe cui aspirano.

ART. 7. Nelle scuole urbane le ammissioni alla prima classe e le promozioni da una classe ad un'altra avranno luogo solamente in principio dell'anno. -- Nelle scuole rurali l'accettazione degli allievi nella prima classe, le promozioni alla seconda sezione della prima classe, dove questa sia divisa, e le promozioni dalla prima alla seconda classe avranno luogo due volte nell'anno, cioè nel riaprirsi delle scuole e dopo gli esami semestrali. -- Nelle scuole, sieno urbane sieno rurali, dovranno riceversi nel corso dell'anno nelle classi, per le quali si riconoscono idonei, i fanciulli che per cambiamento di domicilio o per altra legittima cagione provengono da altre scuole pubbliche o da privato insegnamento.

ART. 8. Le scuole elementari si aprono il 15 d'ottobre di ciascun anno, e si chiudono il 15 d'agosto.

ART. 9. Dal 15 al 25 ottobre e dal 5 al 15 agosto sono stabiliti gli esami per le promozioni. I medesimi si danno anche nella metà dell'anno alle classi accennate nel 1.º paragrafo dell'articolo 7.

ART. 10. Le scuole delle borgate che non istanno aperte tutto l'anno, cominciano e terminano nel tempo da stabilirsi dal Consiglio provinciale sopra le scuole, avuto riguardo alle speciali condizioni de' luoghi. Ma in ogni caso la loro durata non può esser minore di quattro mesi.

ART. 11. Si fa vacanza nei giorni delle feste ecclesiastiche di precetto, delle feste civili ed in generale un giorno per settimana, come verrà determinato in particolare Calendario da pubblicarsi ogni anno per cura dell'Ispettore generale delle scuole primarie.

ART. 12. Le lezioni, l'una delle quali sarà data prima e l'altra dopo il mezzodì, dureranno nella totalità almeno cinque ore ogni giorno. La unione di due lezioni in una sola si potrà fare dalla Autorità comunitativa; nel qual caso la durata dell'insegnamento quotidiano si potrà ridurre ad ore quattro e mezzo. Attenendosi a

tale orario il Sindaco dovrà darne notizia all'Ispettore. -- A cominciare dal 1.º luglio il Comune può restringere l'insegnamento ad una sola lezione antimeridiana, purchè questa non duri meno di tre ore e mezzo. L'Ispettore sarà pure avvisato dal Sindaco di cosiffatto provvedimento. -- Spetta al Comune fissar le ore in cui debbono aver principio e termine le lezioni a seconda delle diverse stagioni.

ART. 13. L'istruzione elementare è gratuita in tutti i Comuni; quindi non possono stabilirsi tasse o altre spese a carico degli alunni (1).

ART. 14. Per determinare la natura e l'estensione dell'obbligo che hanno i Comuni di provvedere all'istruzione elementare, si avrà riguardo alle loro rendite, alle spese obbligatorie, all'imposta comunitativa, e a tutte le altre condizioni economiche del luogo. -- Le scuole fondate da particolari Corporazioni, da associazioni private o da privati individui a beneficio del pubblico, saranno tenute in conto ed a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè siano mantenute in conformità delle leggi.

ART. 15. La direzione immediata delle scuole in cui vien data l'istruzione elementare appartiene ai rispettivi Municipii, i quali la esercitano a norma delle leggi e dei regolamenti, e sempre subordinatamente alla vigilanza della Potestà scolastica governativa.

ART. 16. I Municipii a tal uopo possono istituire soprintendenti o Commissioni di ispezione.

ART. 17. L'elezione di questi soprintendenti o commissarii dovrà farsi dai Municipii nella prima quindicina di ottobre. -- Qualora i Municipii nel mese di ottobre non usino di questa facoltà, il Consiglio provinciale, sulla proposta del R. Ispettore, farà ex officio la nomina de' soprintendenti municipali. -- Ogni anno essi dovranno

(1) Lo spirito della nostra legislazione, nel prescrivere che l'istruzione elementare debba essere gratuita, essendo quello di renderne partecipe il maggior numero possibile, si agirebbe direttamente contro questo scopo qualora fosse lecito ai Comuni d'escluderne i fanciulli sul pretesto che non abbiano origine o domicilio in quel luogo, o non vi paghino le imposte, essendo molte e varie le cause per cui le famiglie trovansi costrette a prender dimora nei Comuni ove non abbiano avuto origine, ed ove non convenga neppur loro di stabilire il loro domicilio legale. Epperò di massima i Comuni non possono escludere dalle loro scuole elementari i giovani in essi dimoranti, tuttochè non ne siano oriundi, nè abbiano ivi il loro domicilio legale (Parere del Consiglio di Stato 27 febbraio 1858. — Provvedimento ministeriale conf. 3 marzo successivo).

essere surrogati o confermati. L'elezione o la conferma dovrà tosto esser notificata dal Sindaco all'Ispettore del Circondario. -- I soprintendenti ed i commissarii durano in ufficio sino a che siano effettivamente surrogati. -- Possono essere scelti tra i Consiglieri comunitativi, o fuori del Consiglio tra le persone che si conoscano più idonee.

ART. 18. Appartiene ai soprintendenti municipali curare che le ammissioni si facciano a norma della legge e dei regolamenti, visitare frequentemente le scuole, assistere agli esami, vegliare l'osservanza dell'orario dalla parte dei Maestri e degli alunni, badare all'igiene e al mantenimento della disciplina. -- Rappresentano nelle funzioni scolastiche l'Autorità comunitativa quando il Sindaco non è presente. -- In caso di dubbio nella interpretazione dei regolamenti e in tutte le materie didattiche essi non possono deliberare alcun provvedimento, ma debbono chiedere schiarimento o direzione all'Ispettore del Circondario, col quale corrispondono direttamente.

ART. 19. Possono i Municipii, coll'assenso del Consiglio provinciale sopra le scuole, affidare la direzione della parte didattica a persone giudicate idonee a tale ufficio: queste per altro eserciteranno il carico loro subordinatamente alla Podestà scolastica governativa.

ART. 20. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà nominare speciali soprintendenti, i quali rappresentino l'Ispettore del Circondario nelle scuole mantenute da Corporazioni o da associazioni private o pubbliche. -- Questi eserciteranno anche negli asili d'infanzia e negli altri stabilimenti d'istruzione elementare del distretto a cui sono preposti, la vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità locale scolastica.

ART. 21. Per le scuole femminili saranno da ogni Comune nominate alcune Ispettrici per invigilare e dirigere i lavori donneschi, e per mantenervi ferma, d'accordo coi soprintendenti municipali, la buona disciplina. -- Ove i Comuni non adempiano quest'obbligo nel mese di ottobre, l'Ispettore del Circondario potrà fare la nomina ex officio.

ART. 22. Le scuole maschili e le femminili, che ogni Comune è obbligato d'istituire, debbono essere per numero e per ampiezza proporzionate al numero dei fanciulli e delle fanciulle tra i sei e i dodici anni viventi nel Comune, e tenersi aperte tutto l'anno scolastico, eccettuati i Comuni aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.

ART. 23. Una scuola maschile ed un'altra femminile debbono tenersi aperte a spese del Municipio nelle borgate (frazioni di Comuni) che, avendo una popolazione maggiore di 500 abitanti, dimorano discosto dalla sede principale almeno tre chilometri, oppure sebbene situate a minore distanza non possono a cagione di altro impedimento profittare della scuola comunitativa. -- La durata di queste scuole e di quelle che appartengono a Comuni con popolazione minore di 500 abitanti, sarà almeno di quattro mesi.

ART. 24. Se le borgate hanno una popolazione maggiore di 800 abitanti, e si trovano nelle condizioni accennate nel precedente articolo, le loro scuole dovranno stare aperte tutto l'anno scolastico al paro delle comunitative.

ART. 25. Dove sono parecchie quelle borgate in cui lo stabilimento di scuole è obbligatorio, e le rendite del Comune non bastano, si potrà permettere che un solo insegnante faccia scuola nel mattino ai maschi, e nelle ore pomeridiane alle femmine. -- Tali scuole saranno, dove si possa, affidate a Maestre.

ART. 26. Potrà un Comune esser obbligato a concorrere nelle spese d'una scuola aperta sul territorio di un Comune confinante, quando per ragione delle distanze o delle vie disagiate quella sia di maggior comodo ai propri abitanti. In questo caso il concorso dovrà essere proporzionato al numero della popolazione che si giova della scuola.

ART. 27. Sulla relazione del R. Ispettore, il Consiglio provinciale sopra le scuole esaminerà le domande dei Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non essendo in grado d'istituire scuole regolari, chiedono di formare accordi con Comuni confinanti a fine di godere in tutto, o solo in parte delle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi Maestri. -- Il parere del Consiglio provinciale sarà dal R. Ispettore trasmesso al Ministro, cui spetta dare intorno di ciò gli opportuni provvedimenti.

ART. 28. La Deputazione provinciale potrà impostare ex officio nei bilanci comunitativi la spesa dell'istruzione delle borgate dichiarata obbligatoria dal Consiglio provinciale sopra le scuole (1).

(1) Udito prima, ben inteso, il Consiglio comunale nelle sue osservazioni, come prescrive l'art. 135 della Legge 23 ottobre 1859.

-- Le controversie che insorgessero sulla istituzione delle scuole nelle borgate, saranno decise dal Consiglio provinciale sopra le scuole il quale darà il suo giudizio dopo prese le necessarie informazioni per mezzo dell'Ispettore del Circondario, e uditi gli interessati.

ART. 29. Le scuole elementari maschili del grado superiore dovranno stabilirsi: -- 1.^o nei Comuni dove sono aperte scuole mezzane classiche, o scuole tecniche, o scuole normali maschili regie, o a queste parificate; -- 2.^o nei Comuni che hanno oltre a 4000 abitanti di popolazione unita, non computandovi le borgate. -- Non si annoverano nella popolazione della sede principale gli abitanti dei casali lontani da essa più di due chilometri.

ART. 30. Le scuole femminili del grado superiore dovranno stabilirsi: -- 1.^o nei luoghi dove sono aperte scuole mezzane classiche, o scuole tecniche, o scuole normali femminili regie, o a queste parificate. In tale ultimo caso è solo obbligatoria la istituzione della terza classe; 2.^o nei Comuni che hanno oltre a 4000 abitanti nel modo espresso per le scuole maschili.

ART. 31. I Comuni, che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono istituire scuole del grado superiore si maschili e si femminili, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal Consiglio provinciale ad affidare la terza e la quarta classe ad un solo insegnante. -- Questa facoltà per altro non sarà concessa, se il numero degli allievi delle due classi superiori sia nella totalità maggiore di 40. In tal caso le classi dovranno esser divise, con un Maestro per ciascuna.

ART. 32. Se, non ostante l'unione delle due classi, l'obbligo della istruzione superiore tornasse ancora troppo grave al Comune, potrà essere concessa la facoltà d'affidare la terza e la quarta classe a Maestri, a cui è già affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori, purchè siano approvati per l'istruzione superiore. In questo caso dovrà il Comune provvedere un coadiutore ai Maestri nell'insegnamento inferiore, sotto la loro malleveria e direzione.

ART. 33. Non dovendo una scuola avere ad un tempo più di 70 allievi, quando questo numero venga oltrepassato per lo spazio almeno di un mese nel corso dell'anno, il Municipio sarà tenuto ad aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, oppure a dividere la prima in sale distinte e per ordine di classi. -- Dovrà attenersi al primo mezzo quando la popolazione sia troppo disseminata sul territorio comunitativo, ovvero le strade che condu-

cono alla scuola principale siano assai disagiate. -- Quando l'insegnamento della classe prima è affidata ad un Sotto-maestro, al Maestro tocca la direzione e la responsabilità della scuola.

ART. 34. Sarà tollerato che gli allievi delle scuole, composte di una sola classe, eccedano il numero di 70, se ciò accade in un sol mese nel corso dell'anno, ed il Comune non sia in istato di aprire un'altra scuola, o di provvedere un Sotto-maestro. In qualunque caso il numero degli allievi non potrà mai oltrepassare quello di cento.

ART. 35. Alla fine d'ogni semestre, cioè nella settimana prima di Pasqua o in quella che sarà segnata dal Calendario scolastico, e dal 5 al 15 agosto, vi sarà in ogni scuola comunitativa un esame pubblico verbale, in cui gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. -- Possono assistere a questi esami i componenti la Giunta municipale ed i parenti degli allievi.

ART. 36. All'esame di religione, cioè di Catechismo e di Storia sacra, interverrà, oltre al Soprintendente municipale, il Parroco del luogo in cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato. -- Il tempo ed il luogo dell'esame di religione saranno stabiliti dal Sindaco e dal Soprintendente municipale d'accordo col Parroco. -- Non intervenendo il Parroco per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal Maestro della classe. -- Tale esame, nelle scuole composte di più classi, potrà darsi un mese prima del tempo assegnato per gli esami sulle altre materie.

ART. 37. Nelle scuole inferiori il voto dell'esame di religione sarà computato per la promozione coi voti dati sulle altre materie. -- Nelle scuole superiori il voto dell'esame di religione sarà tenuto a parte, e l'allievo non sarà giudicato degno di promozione quando non abbia conseguito i sei decimi dei punti nelle altre materie. -- Questo esame non potrà ripetersi prima di un'altra sessione d'esami.

ART. 38. Gli allievi appartenenti a culto non cattolico sono dispensati dall'esame di religione.

ART. 39. Nelle scuole femminili un mese prima della chiusura del corso le Ispettrici, di cui all'art. 21, esamineranno i lavori di maglia e di cucito eseguiti dalle allieve d'ogni classe, e daranno sui medesimi il loro giudizio coll'assistenza del Soprintendente municipale e della Maestra della classe.

ART. 40. Oltre gli esami verbali, avranno luogo in ogni classe i seguenti esami per iscritto: -- Per la promozione alla sezione

superiore della 1^a classe: Saggio di buona scrittura; scrittura fatta sotto dettatura d'alcune parole composte di sillabe semplici; esercizi di addizione e di sottrazione da 1 a 20. -- Per la promozione alla 2^a classe: Saggio di buona scrittura; scrittura sotto dettatura di una breve prosa; brevi risposte ad alcune interrogazioni dettate intorno a materie che gli allievi abbiano imparate a memoria; esercizi d'addizione e di sottrazione da 1 a 100. -- Per la promozione alla 3^a classe: Saggio di buona scrittura; composizione d'un racconto o di una lettera secondo una traccia ben definita; esercizio di coniugazione oppure di analisi d'una proposizione; soluzione di uno o due problemi d'aritmetica coll'uso delle operazioni insegnate nella 2^a classe. -- Per la promozione alla 4^a classe: Saggio di buona scrittura; composizione d'un racconto, o di una lettera, o di una descrizione di cui sarà indicato l'argomento e se ne detterà una traccia; analisi d'un breve periodo; soluzione di uno o due problemi d'aritmetica coll'uso delle operazioni insegnate nella 3^a classe. -- Per l'esame finale della 4^a classe: Saggio di buona scrittura; composizione di un racconto, di una lettera, o di una descrizione secondo una breve traccia dettata; oppure voltamento d'una poesia in forma prosastica; analisi d'un periodo di tre o quattro proposizioni; soluzione d'uno o due problemi d'aritmetica e sistema metrico coll'uso delle operazioni insegnate nella 4^a classe.

ART. 41. I temi degli esami per iscritto, quando non siano inviati dall'Ispettore, saranno proposti dal Maestro della classe; la dettatura per altro dei temi e l'assistenza degli alunni nel tempo degli esami per iscritto si farà dal Maestro della classe immediatamente superiore, o, se questo manchi, da quel Maestro che sarà designato dal Soprintendente. Dove non vi ha che una sola scuola, il solo Maestro darà gli esami, ai quali potranno sempre assistere il Soprintendente municipale ed i componenti la Giunta.

ART. 42. Nei luoghi in cui v'ha più classi del medesimo grado, il Soprintendente municipale può prescrivere che i temi degli esami finali e quelli della metà dell'anno siano uniformi. -- A tal fine i Maestri d'accordo proporranno i temi: in caso di dissenso, ciascun Maestro proporrà tre temi per ogni materia, ed il Soprintendente farà la scelta di quelli che gli parranno più convenienti. -- Dove coll'assenso del Consiglio provinciale fu nominato un Direttore per la parte didattica, a lei può affidarsi l'incarico di proporre i temi degli esami per iscritto.

ART. 43. Gli esami per iscritto non avranno luogo nei giorni di sabbato nelle scuole frequentate da giovani appartenenti al culto israelitico.

ART. 44. Nelle classi inferiori, alla correzione delle composizioni ed agli esami orali avranno parte il Maestro della classe ed il Maestro che dovrà accogliere nell'anno successivo gli allievi esaminati.

ART. 45. Nelle classi superiori avranno parte agli esami per iscritto e verbali il Maestro della classe e due altri Maestri a cui sia affidato l'insegnamento dello stesso grado, e, in mancanza di questi, due Maestri delle classi inferiori da designarsi dal Soprintendente municipale.

ART. 46. Gli esami verbali nelle classi inferiori dureranno venti minuti; nelle classi superiori, mezz'ora.

ART. 47. Negli esami per iscritto ogni esaminatore disporrà di dieci voti o punti, di dieci punti eziandio per gli esami orali, e di altri dieci per far ragione dello studio e del portamento d'ogni allievo nel corso dell'anno, secondo risulterà dal registro della scuola. -- Nelle classi inferiori per la votazione complessiva si terrà anche conto dell'esame di religione, di cui all'art. 37.

ART. 48. L'allievo che, sommandosi i punti dati dai Maestri negli esami per iscritto e verbali, e per lo studio e la condotta dell'anno, avrà conseguito i sei decimi, sarà dichiarato *idoneo*; eccetto che, trattandosi di classi superiori, debba ancora ripetere l'esame di cui all'art. 37. -- Per esprimere il voto d'idoneità la frazione si ridurrà in trentesimi.

ART. 49. Agli allievi che hanno ottenuto l'idoneità sarà dal Comune lasciato gratuitamente il certificato di promozione firmato dal Maestro della classe e dal Sindaco o dal Soprintendente municipale, conforme al Modulo N° 1 (1). -- Questo certificato servirà agli allievi di titolo per essere ammessi alla classe elementare immediatamente superiore in qualunque scuola pubblica (2).

ART. 50. Nei primi dieci giorni dopo la riapertura delle scuole avranno luogo, nella medesima forma degli esami annuali, gli esami di promozione per i giovani che chiedono d'essere ammessi

(1) Vedilo in fine del presente Regolamento (pag. 406).

(2) L'attestato di promozione dalla 3^a alla 4^a elementare è richiesto alle aspiranti levatrici per esser ammesse al Corso di ostetricia (Art. 14 del Regolamento 29 agosto 1853).

a qualunque classe, provenienti da scuole pubbliche senza attestato di promozione, o da insegnamento privato. -- Per l'ammissione agli esami di promozione gli aspiranti non sono tenuti a dar prova di aver fatto un corso regolare di studi, purchè siano nelle condizioni volute dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 51. I registri degli esami saranno conservati negli archivi del Comune; e se ne desumeranno gli attestati autentici di promozione ogni volta che se ne faccia domanda.

ART. 52. Tutte le operazioni attinenti agli esami saranno ordinate e dirette dal Soprintendente municipale, salvo che intervenga un ufficiale scolastico del Governo.

ART. 53. Dopo le promozioni annuali per cura delle Amministrazioni comunitative, che hanno assegnamenti appropriati a ciò nei loro bilanci, si distribuiranno libri di premio o attestazioni di merito agli allievi che saranno segnalati per istudio, per diligenza e per costumatezza. -- Queste funzioni, da farsi in pubblico e coll'intervento delle Autorità locali, saranno dirette dal Soprintendente municipale e presiedute dal Sindaco, salvo che intervenga un ufficiale della Podestà scolastica governativa (1).

ART. 54. I padri o coloro che ne fanno le veci hanno l'obbligo di procacciare ai loro figlioli e figliole, nello spazio che corre dai sei ai dodici anni d'età, l'istruzione almeno, che vien data nella prima e nella seconda classe delle scuole elementari. -- Essi debbono farli istruire nelle scuole pubbliche o nelle scuole private, oppure nella loro casa.

ART. 55. I Sindaci d'ogni Comune in principio del mese di ottobre annunzieranno con espresso avviso il riaprimiento delle scuole elementari, ricordando ai parenti l'obbligo imposto dalla legge di procacciare l'istruzione elementare ai figlioli che hanno compiuto l'anno sesto di età e non hanno oltrepassato il dodicesimo, e le pene comminate ai trasgressori.

ART. 56. Venendosi a conoscere che alcuno, avendo agio di mandare i suoi figli alle scuole pubbliche, trascuri di farlo, e non adoperi altro mezzo per istruirli, il Sindaco lo chiamerà a sè per fargli conveniente esortazione; e qualora persista nella sua negligenza, quegli farà istanza presso il Giudice di Mandamento affinchè

(1) V. la nota all'art. 81 del Regolamento per le scuole secondarie 22 settembre 1860 (pag. 162).

sia punito per atto di contravvenzione, giusta le disposizioni contenute nel capo IV del libro III del Codice penale (1).

ART. 57. Le stesse disposizioni sono anche applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli in età da frequentare la scuola pubblica, e i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinariamente nel Comune.

CAPO II.

Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.

ART. 58. Le patenti d'idoneità tanto pel primo grado, quanto per amendue i gradi dell'istruzione elementare, si ottengono o sostenendo l'esame prescritto dal capo XVIII del Regolamento approvato col R. Decreto 24 giugno 1860 (2), o presentando titoli di capacità che sieno giudicati equipollenti dal Ministro della istruzione pubblica, dopo il parere favorevole del Consiglio superiore.

ART. 59. Per essere eletto Maestro in una scuola pubblica, il candidato debbe aver conseguito le patenti d'idoneità in uno dei

(1) Cioè colle pene di polizia, di cui agli art. 35 e 50 dello stesso Codice. Confrontando la disposizione del presente articolo con quella dell'art. 326 della Legge organica, nasce spontaneo il dubbio se le penalità suddette potessero comminarsi da un semplice Regolamento approvato per Decreto regio. Quella Legge infatti dice che i contravventori al disposto dall'art. 326 « saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato: » ora queste parole vogliono indicare evidentemente ch'essa Legge intendeva riferirsi od al Codice delle pene, ovvero ad una legge speciale che si fosse occupata di tali penalità, non ad un semplice Regolamento sull'istruzione, del quale non avrebbe mancato il Legislatore di far menzione, se ad esso avesse voluto deferire l'importante attribuzione di caratterizzare il reato per contravvenzione all'obbligo scolastico, e di precisar la pena corrispondente; perocchè è assioma di diritto pubblico costituzionale che il determinar pene, come lo stabilire imposte, non possa altrimenti esser fatto che per legge, o per delegazione di lei. In materia poi sì grave, quale è quella della risoluzione pratica d'un problema sì variamente dibattuto da Pubblicisti, pare che, se alcuna sanzione penale dovesse confortare l'autorità del precepto, sarebbe pure stato bene che fosse scaturita dalla maestà del Potere legislativo, anzichè dalla sola Potestà esecutiva, la quale è chiamata ad eseguire non a fare la legge.

Del resto (astrazione fatta dalla questione di diritto costituzionale) la disposizione del presente articolo troverebbe il suo legale appoggio nell'art. 691 del Codice penale; nè quindi, a nostro avviso, potrebbero i Tribunali legittimamente rifiutarsi dal farne l'applicazione negli occorrenti casi.

(2) V. questo Decreto nella Parte 5ª del presente Codice.

modi sopraindicati, ed esibire l'attestato di moralità secondo l'articolo 330 della Legge 13 novembre 1859.

ART. 60. Il R. Ispettore, in mancanza di Maestri patentati, potrà autorizzare all'insegnamento nelle scuole dei Comuni con una popolazione minore di 500 abitanti dove lo stipendio sia inferiore al minimo stabilito dalla legge, e nelle scuole delle borgate che non sono aperte tutto l'anno, persone non provvedute di patenti, quando abbiano già insegnato con profitto per un anno come coadiutori in una scuola pubblica, o per più anni in scuole private, ovvero abbiano ottenuto la licenza in un liceo od in un istituto tecnico. — Fuori di questi casi chi aspira a tale insegnamento dovrà sostenere un esame secondo le norme descritte nel capo xx del Regolamento 24 giugno 1860.

ART. 61. La facoltà data dal R. Ispettore a termini dell'articolo precedente sarà valevole per un anno, ed unicamente per la scuola designata: potrà tuttavia riconfermarsi d'anno in anno, finchè durano le stesse condizioni. — Al R. Ispettore dovrà presentarsi sempre l'attestato di moralità voluto dalla legge.

ART. 62. In troppa scarsità di Maestri patentati, potranno i Municipi per le scuole elementari maschili del grado inferiore proporre delle Maestre; con questo però che lo stipendio loro assegnato sia il medesimo ordinato dalla legge per Maestri. — Le scuole pubbliche e le comunitative, in difetto di Maestri patentati, possono dal Consiglio provinciale sopra le scuole, sulla proposta del R. Ispettore, affidarsi in modo provvisorio a persone prive di patenti, le quali abbiano già dato non dubbie prove di loro abilità. La facoltà suddetta si concederà più volentieri a coloro che sono proposti a Maestri per istituti di beneficenza o per case di correzione. — Tale facoltà ha forza per solo anno scolastico; e durando le medesime circostanze, dovrà dal Consiglio provinciale essere espressamente rinnovata.

ART. 63. Coloro che, avendo l'età stabilita dall'art. 331 della Legge 13 novembre 1859, desiderano d'insegnare sotto la direzione di un Maestro approvato, debbono sostenere l'esame di cui al capo xx del già citato Regolamento 24 giugno 1860.

ART. 64. Le nomine dei Maestri comunitativi fatte in conformità della legge debbono essere approvate dal Consiglio provinciale sopra le scuole. — Quelle dei Maestri dipendenti da associazioni o da istituti d'istruzione o di beneficenza debbono dalle rispettive Direzioni esser notificate all'Ispettore del Circondario.

ART. 65. I Maestri comunitativi sono eletti o per titoli d'idoneità che possono presentare, o per esame di concorso fatto dare dal Municipio (nella forma che stabiliva) sopra le principali materie contenute nei programmi delle scuole normali.

ART. 66. I Maestri normali, e quelli che secondo l'art. 372 della Legge 13 novembre 1859 sono loro pareggiati, dovranno a uguale merito essere preferiti agli altri Maestri.

ART. 67. L'elezione e la conferma dei Maestri comunitativi dovrà per cura dei Sindaci essere notificata all'Ispettore del Circondario mediante doppia copia autentica dell'atto di nomina o di conferma, insieme coi titoli d'idoneità e di moralità. — Le convenzioni dei Comuni coi Maestri sono pure soggette all'approvazione del Consiglio provinciale sopra le scuole. — Possono dichiararsi di niun valore le nomine o le convenzioni che non furono in questa conformità approvate.

ART. 68. Gli Ispettori di Circondario trasmettono al R. Ispettore col loro parere le copie degli atti che si riferiscono alla nomina dei Maestri comunitativi o delle convenzioni correlative: il R. Ispettore ne informa il Consiglio provinciale, che riconosce se la nomina o la convenzione è stata fatta in conformità della legge.

ART. 69. Ove il Consiglio giudichi non essersi osservate le essenziali formalità della legge, l'atto di nomina o di convenzione, insieme colla deliberazione del Consiglio, sarà dal R. Ispettore indirizzato all'Intendente del Circondario per i provvedimenti ufficiali, o, secondo il caso, perchè s'inviti il Comune a rinnovare la sua deliberazione.

ART. 70. Le nomine e le convenzioni non saranno approvate semprechè non sia proposto un Maestro fornito dei titoli legali per l'insegnamento, o lo stipendio fissato non sia nella somma voluta dal decreto di classificazione delle scuole, o al Maestro siano imposti obblighi incompatibili coi doveri della scuola, e in generale quando non siansi osservate le leggi ed i regolamenti.

ART. 71. Il Consiglio può anche negare l'approvazione ai Maestri per incapacità dimostrata e per vita sregolata. — L'incapacità deve risultare da relazione scritta dell'Ispettore del Circondario dopo due visite almeno da lui fatte alla scuola; — la vita sregolata, da fatti pubblicamente noti.

ART. 72. Dalle decisioni del Consiglio provinciale i Comuni ed i Maestri possono appellarsi al Ministro della istruzione pubblica.

ART. 73. I provvedimenti del Consiglio provinciale per cura del

R. Ispettore saranno notificati ai Comuni mediante un decreto steso a pie' di una delle copie sopraccennate di ciascun atto consigliare. Se ne farà quindi la trasmissione per mano dell'Intendente del Circondario. — Una copia dello stesso decreto ritratta dall'altra copia dell'atto consigliare sarà inviata all'Ispettore del Circondario, al quale appartiene d'invigilare la esecuzione dei fatti provvedimenti.

ART. 74. Il Maestro, la cui elezione o conferma fu approvata, rimarrà in carica per tutto il tempo fissato nell'atto di nomina. Quando il tempo non sia menzionato nè limitato, l'elezione s'intenderà fatta per un triennio, a cominciare dall'anno scolastico in cui l'eletto entra in ufficio.

ART. 75. Quando la durata della convenzione col Maestro è maggiore di un anno, la disdetta debbe notificarsi sei mesi prima del termine stabilito; altrimenti l'elezione s'intende riconfermata per tutto il tempo prima convenuto: -- se la convenzione reca solo la durata di un anno, si debbe disdire prima del mese di luglio.

ART. 76. Nella computazione degli anni per la nomina e pel licenziamento dei Maestri, non facendosi menzione d'altro periodo di tempo, s'intenderà sempre il periodo dell'anno scolastico.

ART. 77. Queste disposizioni riguardano tanto i Comuni quanto i Maestri rispetto agli obblighi che reciprocamente si sono imposti nell'atto della nomina o della convenzione.

ART. 78. I Maestri non possono esser licenziati durante il tempo stabilito dalla legge ovvero da speciale convenzione, senza gravi motivi; dei quali è solo giudice competente il Consiglio provinciale sopra le scuole.

ART. 79. I motivi per cui il Consiglio può approvare il licenziamento dato ad un Maestro prima del tempo, sono: la negligenza abituale nell'esercizio dei doveri scolastici, la trasgressione degli obblighi da lui assunti innanzi al Comune, e la vita sregolata.

ART. 80. Il Comune è tenuto a specificare le cause del licenziamento in apposito processo verbale. -- Il Consiglio provinciale prima di dare giudizio prenderà le necessarie informazioni, ed ammetterà l'imputato ad esporre le sue ragioni in iscritto o verbalmente.

ART. 81. Possono i Municipii, compiuto il tempo prescritto dalla legge o da speciale convenzione, surrogare i loro Maestri; ma in questo caso debbono rendere testimonianza per iscritto del buon servizio da quelli prestato, oppure dichiarare le ragioni per cui giudicano conveniente di non confermarli. -- Il Maestro che si

terrà gravato di questa dichiarazione, potrà ricorrere al Consiglio provinciale, che richiederà dal Comune una ritrattazione a favore del Maestro, quando riconosca insussistenti i motivi addotti.

ART. 82. I Municipii dovranno fare le nomine dei Maestri elementari, e trasmetterne gli atti all'Ispettore del Circondario almeno un mese prima che incominci l'anno scolastico.

ART. 83. Qualora essi non abbiano fatto le nomine, oppure gli atti non siano stati trasmessi all'Ispettore del Circondario prima del 15 settembre, il Consiglio provinciale sopra le scuole vi provvederà ex officio.

ART. 84. Ricusando un Comune di riconoscere o stipendiare un Maestro ufficialmente nominato, l'Ispettore si volgerà all'Intendente per i provvedimenti da farsi in via amministrativa.

ART. 85. Il Maestro, prima di cominciare l'anno scolastico, dee presentarsi al Sindaco ed al Soprintendente municipale per ricevere in consegna i registri scolastici, che il Comune è tenuto a fornire, e per avere norme e indirizzi.

ART. 86. Egli non può mancare alla scuola senza legittima causa: quando non possa recarvisi, dovrà renderne avviso al Soprintendente municipale od al Sindaco; altrimenti la mancanza gli sarà imputata a colpa (1).

ART. 87. Non può senza speciale permesso della Autorità municipale cambiare i giorni di vacanza o le ore delle lezioni. -- Deve sempre giungere nella scuola all'ora stabilita per l'ingresso degli alunni, e rimanervi finchè tutti ne siano usciti.

ART. 88. Il Maestro elementare non può, qualunque sia il suo stipendio, fare ripetizioni ai propri allievi, nè aver parte ad esami di giovani che egli abbia ammaestrato privatamente.

ART. 89. Nell'insegnamento delle materie proprie della sua classe deve adoperare i libri consentiti dall'Autorità scolastica, dichiarandone il testo secondo le norme ricevute nelle scuole normali o magistrali, e le istruzioni date dal Ministero (2).

(1) Il Maestro non può assentarsi dalla scuola senza permesso della Giunta municipale (Art. 35 del Regolamento 21 agosto 1853). -- In caso d'assenza od impedimento del Maestro ne fa le veci il sostituto, se vi è; in difetto una persona scelta appositamente dalla Giunta municipale. -- Se l'assenza è motivata da interessi particolari del Maestro ed estranei al suo ufficio, spetterà a lui il compensare il sostituto in ragione dell'assenza e dello stipendio; in caso diverso, il compenso è a carico del Municipio (Art. 56 ivi).

(2) V. l'Istruzione ministeriale 26 novembre 1860, riferita qui in seguito.

ART. 90. Per avere consigli e indirizzi nelle cose didattiche si volgerà all'Ispettore del Circondario. -- Per tutto che si riferisce al progresso morale, alla disciplina ed al materiale delle scuole, farà capo al Soprintendente municipale od al Sindaco (1).

ART. 91. Almeno tre volte nella settimana assegnerà agli alunni un lavoro scritto per casa, ed ogni giorno una lezione da studiarsi a memoria: -- ogni mese farà eseguire un saggio scritto od un esperimento orale nella scuola.

ART. 92. Terrà nel debito ordine i registri secondo i moduli approvati: nel registro mensile noterà le assenze, ed una volta per settimana, con numeri progressivi dall'1 al 10, i punti di merito di ciascun allievo. Al termine d'ogni mese farà la ricapitolazione col numero medio dei voti delle quattro settimane, e la trascriverà sul registro annuale insieme col numero delle assenze e col numero relativo del posto da ciascun allievo meritato nell'esame mensile. -- Se l'allievo ha abbandonato la scuola, il Maestro ne segnerà il giorno e il motivo. -- Nel valutare i punti di merito terrà conto dei lavori in iscritto e delle lezioni studiate.

ART. 93. Curerà che gli alunni siano puliti nelle vesti e nella persona, e forniti degli oggetti necessari allo studio: dove le sue ammonizioni rimangano senza effetto, ne renderà avvertiti i parenti; e quando non appaia emendazione, ne riferirà al Soprintendente municipale od al Sindaco per gli ulteriori provvedimenti.

ART. 94. Il Maestro deve tratto tratto informare i parenti dei portamenti e dello studio de' loro figli, specialmente se siano mancati alla scuola, od abbiano meritato qualche grave castigo.

ART. 95. Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole ciascun Maestro presenterà al Sindaco, per mezzo del Soprintendente municipale, i registri scolastici posti in ordine e da lui firmati, ed una relazione particolareggiata del suo insegnamento; dirà quale sia stata la frequenza degli alunni nel corso dell'anno, quale la loro diligenza, e quanto il loro profitto; se

(1) Occorrendo a qualche Maestro di rivolgersi per direzioni ai superiori scolastici, per godere della franchigia nella corrispondenza dee osservare le norme segnate ai Moduli N. 2 e 3 annessi al Regolamento 21 agosto 1853 (Art. 52 stesso Regolamento). -- Riguardo alla corrispondenza postale fra le diverse Autorità scolastiche, veggasi anche la Circolare ministeriale 26 marzo 1860, N. 68, da noi riferita nella nota 1.ª della pag. 29 di questo CODICE.

egli abbia nulla intralasciato nel suo programma, ed in caso affermativo ne spiegherà le ragioni. -- Spedirà una copia della sua relazione all'Ispettore del Circondario.

ART. 96. Negli ultimi giorni di scuola il Maestro assegnerà ai propri allievi un lavoro in iscritto per le vacanze autunnali, ed alcuni esercizi di memoria attinenti alle cose insegnate nell'anno. -- Nel cominciare del nuovo anno scolastico i lavori fatti e le lezioni studiate durante le vacanze si noteranno nel registro annuale come titoli di merito a favore dell'alunno.

ART. 97. I mezzi che il Maestro può usare per mantenere la disciplina fra i suoi alunni, sono i seguenti: -- 1.º ammonizioni; -- 2.º obbligo di ripetere lavori eseguiti male o lezioni male imparate; -- 3.º note di demerito sui registri scolastici; -- 4.º allontanamento dello scolare dai compagni; -- 5.º licenziamento temporaneo dalla scuola con avviso ai parenti; -- 6.º sospensione dalla scuola per un tempo determinato non maggiore di otto giorni, con partecipazione ai parenti; -- 7.º esclusione dalla scuola.

ART. 98. Sono vietate le parole ingiuriose, le percosse, i segni d'ignominia, le pene corporali, come il costringere a star ginocchioni o colle braccia aperte, ecc.; i *pensi*, quando non siano la semplice ripetizione di un lavoro mal fatto.

ART. 99. Le punizioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono infliggersi dal Maestro, dal Soprintendente municipale e dal Sindaco. -- Solo il Soprintendente municipale può, ad istanza del Maestro, infliggere le pene della sospensione e della esclusione dalla scuola. Per l'esclusione, il Sindaco deve significare il suo espresso consentimento.

ART. 100. L'applicazione delle pene si farà proporzionatamente alla gravità dei mancamenti. L'esclusione dalla scuola verrà solo pronunciata per atti gravi di scostumatezza o d'insubordinazione, per molte assenze ripetute e non giustificate, e per abituale negligenza non emendata con minori castighi.

ART. 101. Quando il Consiglio provinciale sopra le scuole è chiamato a pronunciare intorno a mancamenti imputati a Maestri, secondo il disposto dell'art. 334 della Legge 13 novembre 1859, si osserveranno le norme descritte nell'art. 54 del Regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre 1859 (1). -- Nei casi in cui

(1) Vedine il testo qui indietro, a pag. 422.

il Consiglio pronunci la pena della deposizione o della interdizione scolastica, dovrà il R. Ispettore darne pronto avviso al Ministero.

ART. 102. In tali casi l'incolpato ha diritto di appellarsi al Ministro dalle deliberazioni del Consiglio provinciale; ma ciò deve fare entro otto giorni dall'avutane partecipazione. -- Se l'incolpato non si richiama al Ministro, o se il ricorso fu rifiutato, il R. Ispettore non più tardi d'un mese notificherà la deliberazione del Consiglio provinciale ai Regi Ispettori di tutte le Province del Regno.

CAPO III.

Stipendi e sussidii.

ART. 103. Per determinare gli stipendi da assegnarsi ai Maestri ed alle Maestre, le scuole elementari sono divise in due categorie, urbane e rurali.

ART. 104. Le scuole urbane sono istituite nella città oppure nei Comuni che hanno scuole mezzane classiche o scuole tecniche, o che pel numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

ART. 105. Potranno annoverarsi tra le urbane le scuole istituite nei Comuni non aventi titolo di città, con una popolazione unita di 3,000 abitanti almeno, semprechè la media dell'imposta comunitativa dell'ultimo decennio non sia maggiore di 10 centesimi per lira dell'imposta regia. -- Similmente potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, fossero stabilite in borgate divise e lontane dalla sede principale della popolazione.

ART. 106. Tutte le altre scuole sono rurali, eccetto quelle poste in Comuni od in borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, o che quantunque stabilite in borgate aventi maggior popolazione stanno solamente aperte una porzione dell'anno. -- Tali scuole non sono classificate.

ART. 107. Le scuole dichiarate urbane sono divise in tre classi, similmente le scuole dichiarate rurali.

ART. 108. Nella prima classe delle urbane sono le scuole stabilite nelle città, la cui popolazione ecceda i 40,000 abitanti; nella seconda quelle stabilite nelle città o nei Comuni di cui all'art. 104, aventi una popolazione maggiore di 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

ART. 109. Tra le rurali saranno della 1.^a classe le scuole non annoverate fra le urbane stabilite nei Comuni che sono capoluogo di Mandamento, od hanno una popolazione maggiore di 3,000 abitanti; della 2.^a le scuole dei Comuni che hanno una popolazione unita o dispersa maggiore di 2,000 abitanti: tutte le altre scuole, salvo il disposto dell'art. 106, saranno poste nella 3.^a classe. -- Si collocheranno nella 3.^a classe le scuole delle borgate distanti dalla sede principale della popolazione.

ART. 110. Le scuole dei Comuni che, secondo la somma media dell'ultimo decennio, pagano una sovrimposta maggiore della imposta principale, saranno collocate nella classe immediatamente inferiore a quella cui appartenerebbero se si considerasse solo il numero degli abitanti. -- Le scuole dei Comuni, che secondo la somma media dell'ultimo decennio pagano una sovrimposta comunitativa minore di 10 centesimi per ogni lira d'imposta principale, si ascriveranno alla classe immediatamente superiore a quella, a cui appartenerebbero, tenuto conto solamente del numero degli abitanti, purchè i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli per il mantenimento delle loro scuole. -- In tali due casi per altro non si farà mai passaggio da una categoria ad un'altra.

ART. 111. Le scuole dichiarate urbane in virtù dell'art. 339 della Legge saranno di 3.^a classe; e quelle dichiarate rurali in virtù dello stesso articolo saranno collocate in quella classe, a cui furono ascritte le scuole urbane stabilite nella sede principale.

ART. 112. Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell'ultimo censimento ufficiale.

ART. 113. Le proposte per la classificazione delle scuole accennate dall'art. 341 della Legge saranno fatte dagli Ispettori dei Circondari al R. Ispettore, e da questo al Governatore della Provincia.

ART. 114. Sulla domanda degli Ispettori dei Circondari, gli uffici amministrativi daranno intorno al censimento e ai bilanci dei Comuni tutte le notizie statistiche e finanziarie che sono richieste per la classificazione delle scuole.

ART. 115. Le proposte del R. Ispettore, corredate del parere del Consiglio provinciale sopra le scuole, a cui dovranno prima essere rassegnate, saranno trasmesse al Governatore, il quale, sentiti i Municipii ed avuto il parere degli Intendenti, determinerà con suo decreto la classificazione delle scuole della Provincia.

ART. 116. Se contro alle proposte di classificazione vengano dai Municipii fatte osservazioni, il Governatore prima di accoglierle sentirà nuovamente il parere del Consiglio provinciale sopra le scuole.

ART. 117. Nel classificare le scuole si collocheranno ad istanza dei rispettivi Municipii nell'ultima classe delle rurali quelle che sono aperte tutto l'anno scolastico, e appartengono ai Comuni od alle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti; e ciò a fine di provvedere alla pensione dei Maestri, a norma degli articoli 342 e 343 della Legge.

ART. 118. Ogni anno la classificazione delle scuole potrà essere modificata sulla richiesta dei Municipii o dei Consigli provinciali sopra le scuole, purchè si osservino le norme anzi descritte: le richieste per altro delle Amministrazioni comunali non avranno corso, se non si presentino almeno tre mesi prima del nuovo anno scolastico.

ART. 119. Le mutazioni che nella forma voluta dalla Legge si facessero alla classificazione delle scuole, non potranno modificare le speciali convinzioni che fossero già stipulate tra i Comuni ed i Maestri; salvo che questo caso sia espressamente avvertito nelle convenzioni medesime.

ART. 120. Gli stipendi da impostarsi nei bilanci comunitativi a favore dei Maestri delle scuole così classificate, non saranno inferiori al minimo stabilito dalla Tabella I annessa alla Legge, quando anche i Maestri acconsentissero volontariamente ad una diminuzione.

ART. 121. Potrà esser fissato uno stipendio inferiore al minimo: 1.º per i Maestri di quei Comuni che sono nelle condizioni accennate all'art. 320 della Legge; 2.º per i Maestri dei Comuni o delle borgate, che hanno una popolazione inferiore a 500 abitanti; 3.º per i Maestri di quelle scuole che non restano aperte se non una parte dell'anno scolastico.

ART. 122. Spetta ai Municipii, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale sopra le scuole e dell'Autorità amministrativa, assegnare ai Maestri, de' quali ai numeri 2º e 3º dell'articolo precedente, lo stipendio che sia proporzionato alle loro fatiche ed alle rendite dei Comuni.

ART. 123. Nel giudicare la possibilità dei Comuni a provvedere alle scuole, si terrà conto dei sussidii che il Governo e la Provincia avranno loro assegnati.

ART. 124. Nel caso che qualche Comune non imposti nel suo bilancio tutta la somma richiesta per lo stipendio dei Maestri, il Consiglio provinciale sopra le scuole farà le opportune istanze presso il Governatore, affinchè la Deputazione provinciale vi provveda ex officio.

ART. 125. Il Maestro che riceve il minimo dello stipendio, non incontra altri obblighi che quelli imposti dalla legge e dai regolamenti. — Gli obblighi alieni dalla scuola debbono essere compensati a parte, salvochè il Maestro si assoggetti a quelli volontariamente. — Si considera come obbligo scolastico l'incarico d'assistere gli alunni nei dì delle feste di precetto ecclesiastico nel tempo delle funzioni parrocchiali: il quale obbligo per altro dovrà espressamente essere imposto nell'atto di nomina o nella convenzione.

ART. 126. Negli atti di nomina o di capitolazione dovranno essere indicate tutte le obbligazioni che si vogliono imporre al Maestro aliene dai doveri scolastici.

ART. 127. I mandati di pagamento degli stipendi saranno spediti per cura dei Sindaci in rate mensuali scadute, salvo che il Maestro dichiari nell'atto della sua capitolazione di preferire i pagamenti a trimestri (1).

ART. 128. I Sindaci non potranno spedire i mandati di pagamento, se la nomina o la conferma del Maestro non è stata approvata dal Consiglio provinciale sopra le scuole, ed il Maestro non presenta la sua patente munita dell'approvazione per l'esercizio scolastico per l'anno corrente. — L'adempimento di queste due condizioni dovrà risultare dal mandato del primo mese, senza di che l'Esattore non farà il pagamento (2).

(1) Ai mandati si unisce per la prima volta la copia autentica dell'atto di nomina, della capitolazione, dei decreti di approvazione e del giuramento per gli impiegati che sono nel dovere di prestarlo. Nei successivi mandati, per riguardo a siffatti pagamenti, basterà che si citino per natura e per data i suddetti titoli, indicando nella colonna dei documenti all'appoggio il numero e la data del mandato cui furono dapprima annessi (Art. 261 e seg. cit. Istruzioni). — V. BORDA, *Manuale Dizionario d'Amministrazione municipale*, ecc. vº Agenti ed impiegati comunali § 10.

(2) Al Maestro, per contro, che per motivi da lui indipendenti non abbia adempiuto agli obblighi del suo impiego, è dovuto l'intero stipendio dell'anno per cui fu nominato, ancorchè non siavi capitolazione scritta, e il contratto siasi inteso soltanto per lettere rispettivamente scritte (Sentenza della R. Camera dei Conti 5 maggio 1856 Comune di S. Albano C. Quaranta. — Altra della stessa R. Camera delli 24 novembre 1851 Comune di Poggetto Tenieri C. prete Toselli).

ART. 129. I Maestri di quei Comuni che li considerano come impiegati permanenti senza limitazione di tempo, ricevono lo stipendio sino al giorno in cui cessano d'avere tal qualità.

ART. 130. Gli stipendi de' Maestri, quantunque assegnati in compenso dell'opera ch'essi prestano nei dieci mesi costituenti l'anno scolastico, sono tuttavia pagati in dodici rate mensuali, semprechè non sia disposto altrimenti da speciali convenzioni. — Ugual norma servirà per determinare i diritti degli eredi de' Maestri, salvo il caso in cui questi fossero da particolare obbligo astretti a proseguire l'ufficio loro, anche nei due mesi di vacanza.

ART. 131. Chi per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno, ovvero è sospeso, o deposto, o interdetto dal Consiglio provinciale, ha solo diritto al suo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato l'ufficio suo.

ART. 132. Quando un Maestro, per cagione di malattia o di altra legittima causa indipendente dalla sua volontà, è obbligato a cessare dall'insegnamento, spetta al Municipio farlo sfrogare, ed assegnare al surrogante una congrua retribuzione.

ART. 133. Se il Maestro ha tralasciato di fare scuola per più di sei mesi interrotti o continuati nel corso dell'anno, e se nell'anno successivo, in cui secondo la convenzione dovrebbe ancora fare scuola, non è grado di prestare servizio, egli non ha più diritto di rimanere in ufficio, nè di ricevere lo stipendio, ed il Comune può provvedervi altrimenti. — Se ritornato alla cattedra, egli ricade malato e non attende alla scuola per più di tre mesi, non può ripetere altro che la metà del suo stipendio annuale, ed il Comune ha facoltà di procedere ad altra nomina. — Queste norme dovranno solo osservarsi quando nell'atto di nomina o nella convenzione non siasi stipulato altrimenti.

ART. 134. Non potendo i Comuni sottostare a tutti i pesi imposti loro dalla legge, i Consigli comunitativi potranno ricorrere al Governo per un sussidio. — Alla deliberazione che si trasmetterà dal Sindaco all'Ispettore del Circondario, e da questo al R. Ispettore, sarà unito uno specchio autentico delle entrate e delle spese ordinarie e straordinarie, con l'indicazione della sovrimposta che il Comune dee pagare. — Nella stessa conformità dovrà farsi la domanda per i sussidi, che saranno stanziati dal Consiglio provinciale amministrativo. — Queste domande di sussidio debbono esser fatte nella tornata di primavera, e in ogni caso prima del mese di luglio, altrimenti non saranno più avute in considerazione.

ART. 135. La proposta per la ripartizione dei sussidi governativi assegnati alla Provincia sarà fatta al Ministro dal Consiglio provinciale sopra le scuole, a tenore della relazione del R. Ispettore, e udito il parere degli Ispettori de' Circondari. Questi sussidi saranno, ognora che si possa, deputati a stipendiare gli insegnanti. — I sussidii concessi dal Consiglio provinciale amministrativo saranno conferiti dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e serviranno principalmente alle spese occorrenti per stabilire le scuole e mantenere ogni materiale.

ART. 136. I Comuni debbono provvedere alle spese del materiale per lo stabilimento e la conservazione delle scuole nella sede principale, ed anche di quelle delle borgate.

ART. 137. Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e adatte per ampiezza al numero degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle.

ART. 138. Le scuole delle fanciulle debbono essere per ispazio interposto divise da quelle dei fanciulli: quando ciò non sia possibile, gl'ingressi delle due scuole debbono essere distinti.

ART. 139. Dove si fa una sola lezione giornaliera continuata, dovrà essere una grande sala od una tettoia attigua per la ricreazione di mezz'ora almeno da concedersi agli alunni; e di più, dove sia possibile, un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti agli esercizi ginnastici.

ART. 140. Ogni scuola dovrà, senz'altro, essere fornita de' seguenti oggetti: — 1.º banchi da studio con sedili in numero sufficiente per tutti gli allievi; — 2.º tavola con cassetto a chiave e seggiola pel Maestro; — 3.º armadio chiuso con chiave per riporre libri, scritti, ecc.; — 4.º stufa pel riscaldamento della stanza. — Il Comune è tenuto a somministrare le legna da ardere per la stagione invernale; è quindi abolito l'uso di costringere gli allievi a provvedere le legna, od a pagare per ciò una tassa. — 5.º calamai pel Maestro e calamai infissi per gli allievi. — Il Comune che ricusa di fornire l'inchiostro gratuitamente agli alunni, può richiedere dalle famiglie loro il danaro a ciò necessario. — 6.º un quadro rappresentante le unità fondamentali e le misure effettive del sistema metrico-decimale; — 7.º un crocifisso; — 8.º un ritratto del Re.

ART. 141. Oltre di questi oggetti la prima classe dovrà avere: — 1.º i cartelloni per l'insegnamento della lettura conformi al sillabario di cui si servono gli alunni; — 2.º il pallottoliere.

ART. 142. Le classi superiori dovranno avere: — 1.º un globo terrestre; — 2.º carte per l'insegnamento della geografia, specialmente il Mappamondo e le carte rappresentanti l'Europa e l'Italia; — 3.º tavole rappresentanti oggetti che spettano ai primi elementi delle scienze naturali; — 4.º modelli in rilievo dei principali solidi geometrici.

ART. 143. Il Comune dovrà a sue spese provvedere alla custodia, alla decenza ed alla pulitezza della scuola.

ART. 144. Ogni classe dovrà, anche a spese del Comune, esser fornita dei registri annuali e mensuali conformi ai Moduli 2 e 3 uniti al presente Regolamento (1).

ART. 145. Dove sono scuole di grado superiore maschile, il Comune deve darsi cura dell'istruzione militare degli alunni, almeno nei giorni di vacanza. Deputerà a tal fine un abile istruttore, e provvederà le armi necessarie per gli alunni che sono atti a maneggiarle.

ART. 146. Mancando una scuola di alcune delle condizioni sopracennate o degli arredi convenienti, l'Ispettore del Circondario inviterà il Comune a provvedervi; e quando l'invito rimanga in tutto o in parte inefficace, farà istanza presso l'Intendente per un provvedimento ufficiale.

ART. 147. Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento scolastico sarà giudicata dal Consiglio provinciale sopra le scuole.

CAPO IV.

Delle scuole private.

ART. 148. L'ispezione delle scuole private elementari non si estende all'insegnamento se non in quanto si riferisce alla moralità, alla sanità, alle istituzioni fondamentali dello Stato, ed all'ordine pubblico.

ART. 149. Coloro che hanno i requisiti voluti dalla legge per esser eletti a reggere una scuola pubblica, hanno facoltà di tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine,

purchè presentino i titoli comprovanti la loro capacità legale e la loro moralità (1).

ART. 150. La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata; nè fanno eccezione i membri delle Corporazioni religiose (2).

ART. 151. Chi ha la cittadinanza e la richiesta moralità, e manca di patente, può tenere un istituto privato comprendente più classi elementari con annessovi un convitto. -- Le persone per altro addette all'insegnamento debbono avere i titoli di capacità richiesti dalla legge.

ART. 152. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici scuserà il titolo di capacità per l'insegnamento privato. -- L'esame finale di promozione felicemente superato nei corsi classici o speciali, che corrispondono ai licei od agli istituti tecnici decretati dalla Legge 13 novembre 1859, sarà pure considerato come titolo di capacità pel privato insegnamento. -- Il Consiglio provinciale potrà approvare per l'insegnamento femminile privato quelle persone che hanno dato in qualche modo prova non dubbia della loro abilità.

ART. 153. Chi desidera d'aprire una scuola privata, farà conoscere con una dichiarazione per iscritto la sua intenzione al R. Ispettore della Provincia per mezzo dell'Ispettore del Circondario. -- A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il luogo dove si vuole aprire la scuola, saranno annessi i titoli comprovanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti proposti.

ART. 154. Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre di questi documenti dovranno pure presentarsi: -- 1.º la mappa o la descrizione del luogo in cui si vuole istituire il convitto; -- 2.º un'attestazione medica, dalla quale risulti il luogo essere conveniente a rispetto della salubrità; -- 3.º il regolamento interno del convitto; -- 4.º il programma degli studi, il quale sarà pubblicato.

ART. 155. Il R. Ispettore dovrà accertarsi della convenienza del casamento e della sua opportunità per le vicinanze, ed as-

(1) Le scuole mantenute da fondazioni pie sono riguardate come pubbliche (Decisione ministeriale).

(2) Un Maestro acattolico non può fare scuola a fanciulli cattolici (RR. PP. 8 giugno 1826).

(1) V. questi Modelli a pag. 407 e segg.

sumere informazioni sulla moralità della persona che fa la dichiarazione.

ART. 156. Se entro otto giorni dalla fatta dichiarazione quando è il caso di una scuola privata, ed entro un mese quando è il caso di un convitto, non interviene per parte del R. Ispettore, un'opposizione motivata e ufficialmente notificata al dichiarante, la scuola od il convitto potranno essere aperti; e finché si mantengono nelle medesime condizioni non potranno esser chiusi se non per cause gravi e da porre in pericolo la conservazione dell'ordine morale o la tutela dei principii che governano l'ordine pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

ART. 157. Se la scuola od il convitto non saranno aperti entro sei mesi dal giorno della fatta dichiarazione, questa sarà considerata come non avvenuta.

ART. 158. Chi tiene uno di così fatti stabilimenti, e intende di continuarli, deve ogni anno ciò dichiarare entro il mese di ottobre all'ufficio del R. Ispettore.

ART. 159. I motivi della opposizione all'apertura d'uno di questi stabilimenti potranno essere sottomessi al giudizio del Consiglio provinciale sopra le scuole.

ART. 160. Il R. Ispettore e per esso l'Ispettore del Circondario, conoscendo che alcuno insegna privatamente, o continua la scuola senza avere adempiuto le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare, ed in caso di disobbedienza fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario pel procedimento e per l'applicazione della multa di cui nelle RR. PP. dell'8 giugno 1826 e del 13 gennaio 1846 (1).

(1) L'art. 255 di queste RR. PP. 8 giugno 1826 prescrive che:

« Non è permesso a chiechessia, eccettuati i Parroci nella rispettiva parrocchia, di tenere alcuna scuola privata per l'insegnamento della lettura, scrittura, dei principii di lingua italiana ed aritmetica, senza esservi autorizzato, nella città di Torino dal Magistrato della Riforma, e nelle Provincie dai rispettivi Riformatori, eccetto il caso in cui lo insegnamento abbia luogo per i soli membri di una famiglia.

« S'intenderà privata la scuola, semprechè il maestro non sia stipendiato dall'Amministrazione locale per l'insegnamento.

« I contravventori al disposto del presente articolo soggiaceranno per la prima volta alla multa di 150 lire, e sussidiariamente alla pena del carcere per tre mesi, le quali multa e pena saranno duplicate in caso di recidiva. Trattandosi di scuola fatta da soggetti non cattolici a fanciulli di famiglie cattoliche, la quale scuola resta sempre proibita, il contravventore soggiacerà alla pena di sei mesi di carcere, e d'un anno in caso di recidiva. »

ART. 161. Le scuole e gli istituti privati possono per gravi motivi, concernenti la moralità, la sanità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministro dopo un regolare processo fatto dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e avuto il parere del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

ART. 162. Nei casi urgenti il R. Ispettore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far chiudere a tempo tali scuole ed istituti; e potrà promuoverne la chiusura per mezzo dell'Autorità politica, quando l'insegnante privato nol voglia.

ART. 163. Nelle scuole private l'uso dei libri di testo consentiti dal Governo non è obbligatorio; ma l'Autorità scolastica ha il diritto di vietare l'uso di quelli che fossero giudicati nocivi.

ART. 164. I fanciulli che avranno fatto gli studi loro in tutto o in parte nella casa paterna od in scuole private, saranno ammessi agli esami di promozione nelle scuole pubbliche colla semplice dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci.

ART. 165. I Comuni, i privati e le private Associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, e corsi speciali per gli artieri, purchè ne rendano consapevole l'Ispettore del Circondario. — Gli insegnanti in queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità (1).

L'art. 29 delle RR. PP. 13 gennaio 1846 ordina che:

« Le persone, le quali in contravvenzione alle disposizioni di cui nei precedenti articoli, eserciteranno l'ufficio d'istitutrice o maestra, o di coadiutrice alle medesime senza averne ottenuta la prescritta permissione, soggiaceranno, giusta le Nostre Patenti del 29 aprile 1834, per la prima volta alla multa di L. 50, la quale in caso di recidiva verrà duplicata, e ciò oltre al chiudimento del convitto o della scuola, che in tali casi potrà sempre essere ordinato.

« Incorreranno nelle stesse multe le persone che, dopo di essere state autorizzate per un tempo determinato, terranno convitti o scuole di fanciulle oltre quel tempo senza nuova permissione, ovvero non si uniformeranno alle condizioni che nella permissione fossero loro state imposte. »

(1) Sebbene, a termini del presente articolo, le Scuole elementari per gli adulti e i Corsi speciali per gli artieri debbansi attualmente considerare come affatto libere sia pei metodi d'insegnamento, sia riguardo alle discipline scolastiche; tuttavia essendo opportuno di porgere alcune norme atte a favorire e a diffondere sempre più lo stabilimento di tali eccellenti istituzioni, crediamo bene d'inserire qui appresso le Istruzioni provvisorie per le Scuole primarie per gli adulti del 3 marzo 1859, approvate dal Ministero della pubblica istruzione, le quali, nelle parti non immutate da provvedimenti posteriori, saranno un'utile guida ai Comuni, alle Associazioni ed ai privati che intendono aprire scuole domenicali o serali per gli adulti.

ART. 166. Le scuole degli adulti sono soggette come quelle dei fanciulli alla vigilanza delle Autorità scolastiche: in caso di disordini possono esser chiuse nel modo indicato agli articoli 160, 161 e 162.

ART. 167. Sono dispensati dal presentare i titoli d'idoneità le persone che insegnano gratuitamente nelle scuole festive ai fanciulli poveri, o privatamente a fanciulli minori di sei anni, od in pubblici asili d'infanzia così gratuitamente come per mercede, purchè prima ne facciano consapevole l'Ispettore del Circondario. — Per aprire un asilo d'infanzia è necessario presentare all'Ispettore una fede medica che certifichi la salubrità del luogo (1).

(1) Riguardo agli Asili infantili il Regolamento approvato con R. Decreto 21 agosto 1853 recava le seguenti disposizioni non repugnanti coll'odierno Regolamento:

* Art. 71. Gli Asili d'infanzia sono destinati a porgere la prima educazione ed istruzione ai bambini. — In essi possono venire accolti contemporaneamente giovani d'ambo i sessi.

* Art. 72. Essi sono fondati dai Comuni, dai Corpi morali, da Associazioni o da persone private. — Tosto che sarà costituita la direzione di un Asilo d'infanzia, si presenterà per parte di questa al Regio Provveditore provinciale (*Ispettore di Circondario*) la domanda di apertura del medesimo corredata 1° ; 2° ; 3° del regolamento direttivo e disciplinare del medesimo, con indicazione dell'orario, delle condizioni di accettazione, delle materie d'insegnamento, della durata e dei mezzi di manutenzione dell'Asilo. — Il Provveditore, visto il locale, e prese quelle altre informazioni che crederà convenienti, rilascerà il permesso di apertura, dandone contemporaneamente ragguaglio al Consiglio generale (*Ispettore generale per le scuole primarie*).

* Art. 73. In generale l'insegnamento negli Asili d'infanzia debbe versare sulla nomenclatura, sulla numerazione mentale, sull'uso del Sillabario, sul leggere con intelligenza, e nei primi rudimenti del Catechismo e della Storia sacra. — Le sale destinate alle scuole debbono essere ben ventilate ed asciutte; — i banchi delle scuole avranno, per quanto è possibile, la forma e le dimensioni usate nelle scuole già ordinate, e verranno disposti a piani inclinati ed a scaglioni; — la scuola dovrà essere provvista di una rastelliera per appendervi i canestri, i berretti, ecc.; — debb'essere fornita di pallottolieri e di lavagna; — i cessi vogliono essere costrutti e situati in guisa da non aver nocumento nelle esalazioni, e da poter essere agevolmente sorvegliati.

* Art. 74. Niun fanciullo debb'essere accolto negli Asili che non sia munito a) dell'attestazione di nascita, da cui ei risulti tra gli anni due e mezzo e gli anni sei; b) d'un attestato di sanità spedito da un medico o da un chirurgo, in cui si dichiarerà che fu vaccinato con successo o che ebbe il vaiuolo, e che non è affetto da malattia attaccaticcia.

* Art. 75. In ogni Asilo debb'essere tenuto un registro, nel quale vengano iscritti il nome, il cognome e l'età dei fanciulli ammessi, la data dell'ammissione, i nomi e l'abitazione dei parenti.

ART. 168. Coloro che presentemente sono riconosciuti quali Maestri nelle scuole pubbliche, od insegnano per facoltà conceduta dalla Podestà scolastica in scuole private, saranno riputati possedere i requisiti legali per continuare l'insegnamento, purchè adempiano a quelle particolari condizioni che verranno imposte con Reale Decreto per la conferma del loro diritto.

Torino, 15 settembre 1860.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

TERENZIO MAMIANI.

PROGRAMMI

per le Scuole elementari

annessi all'avanti riferito Regolamento 15 settembre 1860.

A

1.^a CLASSE — SEZIONE INFERIORE.

Religione. Lezioni del Catechismo intorno ai principali misteri della fede date oralmente dal Maestro.

Lingua italiana. Esercizi graduati di sillabazione; spiegazione dei vocaboli letti; formazione di lettere, di sillabe e di parole per imitazione; scrittura di parole dettate per via di sillabe semplici.

Aritmetica. Numerazione, addizione e sottrazione mentale fino a 20; conoscenza e formazione delle cifre arabe.

1.^a CLASSE — SEZIONE SUPERIORE.

Religione. Lezioni del Catechismo intorno ai principali misteri della fede; brevissimi racconti di Storia sacra corrispondenti alle accennate lezioni di Catechismo.

Lingua italiana. Esercizi graduati di sillabazione e di lettura corrente nel libro di testo; spiegazione dei vocaboli e delle proposizioni in essa contenute; scrittura per imitazione; esercizi progressivi sotto dettatura; regole pratiche d'ortografia.

Aritmetica. Esercizi di calcolo mentale nelle quattro prime operazioni; esercizi in iscritto intorno alla numerazione, addizione e sottrazione sino a 100.

Esercizi di memoria.

B

2.^a CLASSE.

Religione. Catechismo della Diocesi; Storia sacra della creazione del mondo fino alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù di Egitto, narrata per sommi capi; cenni intorno ai fatti del Nuovo Testamento in relazione con le lezioni del Catechismo.

Lettura. Spedita ed a senso nel libro di testo; spiegazione del concetto in essa contenuto.

Lingua italiana. Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettatura; più ampia dichiarazione delle regole di ortografia; esercizi graduati di calligrafia. — Cognizione della proposizione e dei suoi elementi; parti del discorso; coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari, e di alcuni irregolari d'uso più comune; esercizi di analisi grammaticale; brevi e facili componimenti per imitazione.

Aritmetica. Continuazione degli esercizi di calcolo mentale; numerazione, addizione, sottrazione e moltiplicazione dei numeri interi e decimali; divisione dei numeri interi nei quali il divisore non ecceda due cifre; nomenclatura delle misure effettive secondo il sistema metrico.

Esercizi di memoria.

C

3.^a CLASSE.

Religione. Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto sino alla divisione del regno di Giuda, narrata per sommi capi; fatti del Nuovo Testamento in relazione con le lezioni del Catechismo.

Lettura. Spiegazione del libro di testo; breve esposizione dei doveri dell'uomo; nomenclatura appartenente alla geografia fisica.

Lingua italiana. Ripetizione delle parti di grammatica studiate nella seconda Classe; coniugazione dei verbi irregolari e dei verbi difettivi; regole e principali eccezioni nell'uso delle parti del discorso; esercizi correlativi di analisi grammaticale a voce ed in iscritto; analisi del periodo. -- Esercizi graduati di composizione con l'aiuto di una traccia; brevi racconti; facili descrizioni; lettere famigliari con ispeciale riguardo alla ortografia.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica. Ripetizione delle operazioni insegnate nella seconda Classe; insegnamento compiuto della divisione dei numeri interi e decimali; conversione delle frazioni ordinarie in decimali; nozioni geometriche necessarie per l'apprendimento del sistema metrico decimale, e breve esposizione del medesimo.

Esercizi di memoria.

D

4.^a CLASSE.

Religione. Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla divisione del regno di Giuda sino alla venuta del Redentore; esposizione ordinata dei principali fatti del Nuovo Testamento.

Lettura. Spiegazione del libro di testo; doveri dell'uomo e doveri del cittadino soprattutto in relazione con lo Statuto fondamentale del Regno; fatti più notevoli della Storia nazionale; nozioni elementari di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita; ripetizione della nomenclatura geografica; divisione del globo; Stati principali dell'Europa, e loro metropoli; breve descrizione dell'Italia.

Lingua italiana. Ripetizione della grammatica; compiuta esposizione delle regole grammaticali e delle loro eccezioni; esercizi pratici correlativi; costruzione regolare ed irregolare; figure grammaticali; norme intorno ai principali generi di componimento; racconti morali e storici ritratti specialmente dalla Storia patria; descrizioni; favole; lettere, ed altre scritture di più comune uso. Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica. Ripetizione delle operazioni insegnate nelle Classi precedenti; cenno sulle proporzioni; loro proprietà fondamentali; regola del tre semplice; modo di tenere i libri dell'azienda domestica. — Ripetizione del sistema metrico e delle nozioni geometriche relative al medesimo; misura delle aree; disegno delle principali figure geometriche.

Esercizi di memoria.

SCUOLA ELEMENTARE UNICA DIVISA IN TRE SEZIONI.

E

1.^a E 2.^a SEZIONE.

Religione. Lezioni del Catechismo intorno ai misteri principali della fede ed ai Sacramenti; brevi racconti di Storia sacra corrispondenti alle lezioni del Catechismo.

Lingua italiana. Sillabazione; lettura corrente del libro di testo; spiegazione delle cose lette.

Esercizi di scrittura, copiando sotto dettatura per sillabe.

Aritmetica. Numerazione, addizione e sottrazione orali e scritto sino a 100.

Esercizi di memoria.

F

3.^a SEZIONE.

Religione. Catechismo della Diocesi; brevi racconti in ordine cronologico dell'Antico e del Nuovo Testamento.

Lettura. Spiegazione del libro di testo; doveri dell'uomo e doveri del cittadino in relazione collo Statuto fondamentale del Regno.

Lingua italiana. Esercizi di scrittura sotto dettazione; studio della prima parte della grammatica; racconti, lettere ed altre scritture semplici e di uso pratico aiutata da una traccia.

Aritmetica. Le quattro prime operazioni sui numeri interi e decimali; breve esposizione del sistema metrico-decimale.

Esercizi di memoria.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

TERENZIO MAMIANI.

LIBRI DI TESTO

AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

NOTA

L'avanti riprodotto Regolamento 15 settembre 1860 nulla disponendo circa ai libri di testo da adottarsi nelle Scuole Elementari, nè il Calendario per le stesse Scuole del corrente anno scolastico null'altro accennando se non che i Maestri useranno quei testi che verranno consentiti dalle Autorità scolastiche; uopo è inferirne che il Governo, obbedendo alle massime di libertà che informano l'attuale ordinamento degli studi, intese lasciar all'illuminato criterio delle Autorità locali la scelta dei libri di testo, ove questi siano conformi ai Programmi ufficiali. Epperò prescindiamo noi dal riferire qui l'Elenco dei pochi libri di testo per le Scuole Elementari, prima d'ora approvati dal Ministero, siccome quelli il cui uso non è più obbligatorio; massime che alcuni di essi, essendo stati redatti molti anni addietro, non corrispondono più colla desiderata esattezza alle esigenze dell'odierno insegnamento.

MODULO N° 1

N° (1)

SCUOLA ELEMENTARE (2)

del Comune di (3)

Attestato di frequenza e di promozione

Si dichiara che 1 giovane (4)
figli di (5) nativ di (6) ha frequentato
regolarmente la (7) Classe elementare nell'anno
scolastico 186 -6 , e che avendo negli esami di promozione
meritato punti (8) su trenta, è stat proclamat
Idone , a norma dell'art. 49 del Regolamento approvato col
R. Decreto 15 settembre 1860.

(9) addi (10) 186

l Maestr della Classe

IL SINDACO

- (1) Numero d'ordine del registro annuale.
(2) S'indicherà se la scuola sia maschile o femminile.
(3) Denominazione del Comune.
(4) Nome e prenome dell'allievo.
(5) Prenome del padre.
(6) Patria dell'allievo.
(7) Grado della classe.
(8) Numero dei punti ottenuti nell'esame.
(9) Denominazione del Comune.
(10) Giorno, mese ed anno della spedizione dell'attestato.

N. B. Il presente attestato è spedito gratuitamente.

MODULO N° 2

SCUOLE ELEMENTARI

del Comune di

ANNO SCOLASTICO 186 -6

REGISTRO ANNUALE

della Scuola di

Classe

diretta dal Maestr

Esame della metà dell'anno

Esame annuale

Alliev inscrit dal 15 ottobre N°	Alliev inscrit dal 15 ottobre N°
Id. presenti all'esame . . . »	Id. presenti all'esame . . . »
Id. approvat »	Id. promoss »
Id. non approvat »	Id. non promoss : »

AVVERTENZE.

I Maestri avranno cura di scrivere con chiarezza il nome ed il prenome degli allievi, con tutte le altre indicazioni richieste.
I voti da scriversi nella colonna 4ª si ricaveranno dalla colonna 8ª del registro mensile.
Se qualche allievo avrà in principio dell'anno ripetuto l'esame per la promozione, i voti e l'esito di tale esame saranno scritti sul registro dell'anno precedente nella colonna portante la relativa indicazione.

V.º Il presente Registro dopo l'esame della metà dell'anno, fu riconosciuto regolare.

marzo 186

Il Soprintendente municipale

V.º Il presente Registro dopo l'esame annuale, fu riconosciuto regolare.

agosto 186

Il Soprintendente municipale

Firma del Maestr

Comune di
SCUOLA

CLASSE

Anno scolastico 186 -6

1 Numero d'ordine	2 PRENOME, NOME DELL' ALLIEVO ed altre indicazioni	3 Nei mesi di	4 PUNTI MERITATI IN					
			Condotta	Catechismo e Storia sacra Lettura, Nomenclatura e Lingua italiana	Aritmetica, Sistema metrico, ecc.	Geografia, Storia nazionale e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili Assenze
del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola		Novembre						
		Dicembre						
		Gennaio						
		Febbraio						
		Marzo						
		Aprile						
		Maggio						
		Giugno						
		Luglio						
del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola		Agosto						
		Novembre						
		Dicembre						
		Gennaio						
		Febbraio						
		Marzo						
		Aprile						
		Maggio						
		Giugno						
del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola		Luglio						
		Agosto						
		Novembre						
		Dicembre						
		Gennaio						
		Febbraio						
		Marzo						
		Aprile						
		Maggio						
del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola		Giugno						
		Luglio						
		Agosto						
		Novembre						
		Dicembre						
		Gennaio						
		Febbraio						
		Marzo						
		Aprile						

5

6

7

MATERIE
degli esami

ESAMI

della metà
dell'anno

annuale

in ottobre

Osservazioni
particolari;
indicazione
de' premi
e de' castighi
meritati
nel corso
dell' anno

Scritto
Verbale
Voto complessivo

Scritto
Verbale
Voto complessivo

Scritto
Verbale
Voto complessivo

Catechismo
Storia sacra
Saggio di lettura
Saggio di scrittura
Grammatica
Composizione
Aritmetica, sist. metr. e ten. dei libri
Geografia e storia nazionale
Nozioni di scienze naturali
Lavori femminili

30

30

30

Catechismo
Storia sacra
Saggio di lettura
Saggio di scrittura
Grammatica
Composizione
Aritmetica, sist. metr. e ten. dei libri
Geografia e storia nazionale
Nozioni di scienze naturali
Lavori femminili

30

30

30

Catechismo
Storia sacra
Saggio di lettura
Saggio di scrittura
Grammatica
Composizione
Aritmetica, sist. metr. e ten. dei libri
Geografia e storia nazionale
Nozioni di scienze naturali
Lavori femminili

30

30

30

CIRCOLARE (N° 97)

del Ministero della Pubblica Istruzione ai signori Governatori, Intendenti delle Provincie, Intendenti di Circondario, Ispettori Regii e di Circondario, e Sindaci dei Comuni, in data delli 4 febbraio 1861, colla quale si danno alcune avvertenze sull'esecuzione del Regolamento 15 settembre 1860.

La grandissima importanza dell'istruzione popolare, e l'obbligo che incombe ad ogni civile Governo di promuoverne con ogni suo potere l'incremento, sono verità le quali non abbisognano di lunghi discorsi ad esser provate, e tanto meno oggi giorno che l'argomento diventò subbietto favorito agli studi dei più eletti ingegni, e alle più operose sollecitudini dei legislatori. Era quindi cosa affatto naturale che la Legge attuale sulla pubblica istruzione si argomentasse essa pure di favorire con larghezza la cultura della classe più numerosa dei cittadini, e intendesse a securare a tutti indistintamente il beneficio dell'insegnamento elementare, e una più equa mercede a coloro che insegnano. Ed affinché quella Legge sortisse effetto pronto e perenne, il sottoscritto procacciava a sua posta con particolareggiato Regolamento di tor via, per quanto era da lui, molti degli ostacoli che s'incontrano nella pratica applicazione, e di dare acconcio indirizzo così alle Comunità come ai Maestri per tutto che concerne i vicendevoli loro diritti e doveri. Il Regolamento 15 settembre 1860, confermando nelle Comunità il diritto di governare secondo certe norme le proprie scuole, dichiarava eziandio più esplicitamente l'obbligo d'istituirle e pei maschi e per le femmine; agevolava e segnava il modo di averle anche nelle piccole borgate; stabiliva le prove di capacità richiesta ai Maestri; francava da molti vincoli la privata istruzione; e da ultimo cercava che gli stipendi assegnati ai benemeriti che si travagliano nel modesto ufficio di Maestri dell'infanzia, per quanto è fattibile, fossero proporzionati alle loro fatiche.

Ma gli intendimenti del Legislatore e del Ministro non potrebbero per fermo esser posti in atto senza l'aiuto delle Podestà amministra-

tive e degli Uffiziali scolastici. E in vero spetta alle prime far sì che tutti fanciulli dei due sessi abbiano modo d'istruirsi; spetta ai secondi vegliare acciò l'istruzione sia data nelle forme più appropriate e da maestri capaci. Il debito degli amministratori delle Comunità si è di somministrare con alacrità i mezzi per i quali si mantengano e accrescano le scuole elementari; quello degli Ispettori è di curarvi l'esecuzione delle discipline prescritte, d'esser guida agli insegnanti, e di promuovere tutti i miglioramenti che dipendono dall'autorità del Governo.

Il Ministro sottoscritto ha fondamento di credere che nessuno dei chiamati a secondarlo nell'impresa di ordinare e diffondere la istruzione del popolo, sia per venir meno al proprio incarico. Tuttavia reputa non inutile il richiamar l'attenzione loro sovra alcune speciali disposizioni del Regolamento, che vogliono essere con maggior prontezza eseguite, affinché se ne possa avere tutto lo sperato vantaggio.

E la prima cosa, sebbene gli specchi statistici mostrino in quasi tutte le Provincie un confortevole aumento nel numero delle scuole, non sarà mai soverchio il raccomandare ai signori Sindaci ed alle Giunte municipali che sia posto tutto lo zelo a fare che cessi il lamento che in parecchi luoghi la copia delle scuole non risponde a pezza al numero di coloro che dovrebbero frequentarle. E infatti se la Legge fa obbligo a tutti i cittadini d'inviare a scuola i figliuoli, è pur necessario che sia loro offerto il più facile modo di adempierlo. Perciò nel Regolamento si cercò di favorire con ogni larghezza l'istituzione della scuola nelle piccole borgate: ma il provvedimento tornerebbe vuoto d'effetto, qualora i Municipii si mostrassero lenti e restii a somministrare casamento ed arredi alla scuola, e congrua mercede a chi deve insegnarvi.

E quando pure le scuole fossero in numero pari al bisogno, l'opera non si avrebbe per compiuta senza le continue cure di coloro che sono i naturali rappresentanti degli interessi delle famiglie e delle Comunità. Lo scopo del Regolamento, nel fidare ai Municipii sì gran parte del governo delle classi elementari, fu di procacciare alle medesime la quasi paterna vigilanza di particolari Commissioni e sovrintendenti, che fossero di libera elezione de' cittadini. E i Municipii si mostrarono la maggior parte contenti di codesta facoltà: ma in alcuni luoghi, o troppo remoti o scarsi d'abitatori, non riuscì finora di trovare chi si assumesse codesta sovrintendenza scolastica. In tali casi sarà opportuno che più paeselli

si accconcino tra loro per valersi in comune d'un solo incaricato, ovvero si giovino dell'opera di taluno di qualche luogo vicino più popoloso. Ciò che più monta si è che i Sindaci e i Municipii mettano ogni loro studio in far sì che le scuole rurali non rimangano affatto abbandonate; giacchè sebbene il Ministro non cessi dallo stimolare gl'Ispettori a recarsi in tutte le classi del loro Circondario, tuttavia nè le loro visite potrebbero esser così frequenti come richiede il bisogno, nè produrrebbero il bene desiderato, quando in ciascun luogo non venissero aidate dai consigli e dalla sperienza di persone che attendano di proposito al loro miglioramento.

Al quale poi contribuirà per non piccola parte la intera esecuzione del Provvedimento riguardante la retribuzione dei Maestri. Veduto come questi sovente ricevano troppo scarso compenso, il Legislatore volle almeno stabilire alcune norme vaevoli a tutelare i loro interessi. Al Ministero non rimaneva che aggiungere le sue calorose istanze alla liberalità dei magistrati comunitativi, ed invitarli a considerare che l'avere scuole in buono stato e con buoni insegnanti è necessario alla prosperità d'un paese altrettanto e forse più che l'aver buone strade e buona custodia dei frutti delle campagne. Nè i Municipii furono in generale sordi all'invito; ed anche quelli che sinora non diedero segno di accoglierlo, non vorranno schermirsi più oltre dall'obbligo loro, adducendo l'impossibilità di sostenere le spese che occorrono ad istituire e a migliorare le scuole, sendo che queste spese sono sempre commisurate alle condizioni dei luoghi, e nel caso di assoluta impotenza per parte del Comune, non mancano i sussidii votati dal Parlamento o dalla Provincia.

È adunque da sperare che non abbia ad esser frapposto ulteriore indugio alla classificazione delle scuole, mancando la quale, non si otterrebbe lo scopo di regolare gli stipendii, e di metter in essere la cassa del *Monte delle pensioni pei Maestri* providamente creata dalla Legge 13 novembre 1859. Le difficoltà che poteano per avventura offerirsi nel compiere l'anzidetta classificazione, vennero prevedute e appianate nel Regolamento 15 settembre 1860, cosicché oggimai l'esecuzione intieramente dipende soprattutto dallo zelo dei signori Governatori ed Intendenti, ai quali spetta determinare la classe delle scuole comunitative nelle rispettive Provincie.

Se fin qui la novità del provvedimento e la molteplicità delle pra-

tiche occorrenti per accertare le condizioni dei diversi Comuni valsero a scusare la tardanza frapposta, ora per fermo questa non potrebbe più a lungo essere giustificata, e costituirebbe una violazione della Legge intollerabile in un ben ordinato reggimento.

Il sottoscritto si rivolge perciò con piena fiducia alla S. V. Ill.^{ma}, e per quanto riguarda l'ufficio da lei sostenuto, la invita a dar opera acciò siano pienamente e prontamente osservate le prescrizioni del Regolamento per l'istruzione elementare in ogni loro parte, ed in ispecie quelle che riguardano lo stabilimento delle classi elementari tanto inferiori come superiori, ove esse mancano, la provvista degli arredi occorrenti, l'obbligo della frequentazione, l'istituzione di scuole domenicali e serali a beneficio delle classi operaie nei luoghi ove possono trovarsi mezzi acconci all'insegnamento de' mestieri e delle arti fabbrili, la sovrintendenza delle scuole, e da ultimo la classificazione summentovata.

Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

ISTRUZIONE

ai Maestri delle Scuole primarie
sul modo di svolgere i Programmi approvati col R. Decreto
15 settembre 1860.

PRIMA CLASSE — Sezione inferiore.

Religione.

Lezioni del Catechismo sui principali misteri della fede, insegnate oralmente dal Maestro.

Trattandosi di fanciulletti non per anco capaci di leggere, dovrà il maestro procacciare ch'essi apprendano le preghiere del Cristiano per mezzo dello insegnamento a voce e di ripetizioni fatte dagli alunni più diligenti e studiosi. Nei quali esercizi vuolsi so-

vrattutto por mente che sia loro spiegato il senso delle parole, e si schivino le cantilene cui i fanciulli agevolmente si avvezano, cosicchè la pronunzia sia chiara e le parole esattamente espresse.

Anche l'insegnamento del piccolo catechismo dovrà essere orale intrattenendosi sui principali misteri della nostra fede, che in questa classe il maestro sarà contento di far imparare tali e quali sono esposti nel catechismo, senza pretendere di entrare in spiegazioni che mal saprebbero acconciarsi a quelle tenere menti.

Lingua italiana.

Esercizi graduati di sillabazione; spiegazione dei vocaboli ecc.

La regola alla quale il maestro deve attenersi nell'insegnare la lettura, è quella che viene segnata dai *cartelloni* e dal *sillabario*. Egli comincerà pertanto dal far conoscere le vocali, poi i dittonghi, e per ultimo le consonanti associandole alle vocali colla graduazione indicata nei cartelloni; vale a dire cominciando dalle sillabe semplici, e passando alle più difficili mediante continuati esercizi avvalorati più che altro dall'imitazione. Meglio dei precetti, in questi primi saggi di sillabazione, giova l'imitazione del maestro, il quale pronunziando dapprima egli stesso, e poi facendo ripetere agli alunni ora individualmente ora simultaneamente le parole distinte in sillabe, insegnerà qual sia il giusto valore da darsi alle lettere, quale il suono degli accenti, quali gli errori da sfuggire e le difficoltà da superare. Affinchè poi sifatti esercizi di lettura non abbiano a riuscire ad una sterile azione meccanica, e l'attenzione dei fanciulli possa trovarvi qualche allettamento, sarà cura del maestro di spiegare tutti i vocaboli ch'essi verranno leggendo, fermandosi volentieri su quelli che possono fornire argomento a qualche utile e gradevole dialogo per dichiarare il nome e l'uso di oggetti domestici o appartenenti a cose che sieno già note agli alunni.

Formazione delle lettere, di sillabe e di parole per imitazione; scrittura di parole dettate per sillabe semplici.

Una delle prime condizioni per addestrar allo scrivere il fanciullo sta nella conveniente postura della persona e nel modo di

tener fra le dita la penna. Ma non potrà ottenersi la desiderata regolarità senza grande pazienza ed attenzione del maestro, il quale si adopererà di formare a' suoi alunni quanto più sa, sciolta la mano specialmente con graduate esercitazioni sopra i *quaderni* e sulle *lavagne*.

Dalle aste e dalle curve egli si farà a mostrare l'origine delle lettere più semplici, e da queste verrà a quella delle più difficili, passando prima pei vari ordini delle lettere minuscole, indi delle maiuscole, e per ultimo delle cifre numeriche. Siccome poi nella scrittura, meglio che in altra materia, efficace è l'imitazione, egli si studierà di far in guisa che gli esemplari da lui tratteggiati sulla lavagna corrispondano ai *modelli* proposti agli alunni, e non abbiano in verun modo a contraddire alle regole che sono prescritte.

Nel dettare le sillabe e le parole farà sempre in modo che dalla retta e spiccata sua pronunzia i fanciulli possano ben rilevare le lettere doppie e gli accenti, e non incontri che per vizio della medesima abbiano poi a scrivere monche e scorrette le parole. I quali esercizi dovranno per quanto è possibile rispondere di mano in mano a quelli fatti nella lettura, perchè gli uni agli altri servano d'aiuto e di compimento.

Aritmetica.

Numerazione, addizione e sottrazione mentale sino a 20; conoscenza e formazione delle cifre arabe.

Non fa mestieri lungo discorso per additare qual sia il metodo da tenere circa le cognizioni di aritmetica che s'insegnano in questa sezione. Il calcolo a mente dovrà farsi sui numeri concreti coll'aiuto anche del così detto *pallottoliere* o d'altro arnese meccanico. La numerazione s'insegnerà a voce dall'1 al 10, dal 10 al 20; e gli alunni saranno per gradi avvezzi a far *addizioni* e *sottrazioni* mentali col mezzo di facili quesiti acconci in qualche modo a tener desta la loro curiosità. In questa sezione parimente il maestro dovrà insegnare la lettura dei numeri almeno fino al 20, facendoli rettamente e chiaramente pronunziare.

PRIMA CLASSE. — Sezione superiore.

Religione.

Lezioni del Catechismo sui principali misteri della fede; brevissimi racconti di Storia sacra rispondenti alle accennate lezioni del Catechismo.

Continuando il maestro ad insegnare le preghiere, farà studiare a memoria le lezioni del catechismo che trattano della Unità e Trinità di Dio, del mistero dell'Incarnazione, e della venuta di Gesù Cristo alla fine del mondo. Nel dichiarare agli alunni il significato delle parole imparate, eviterà di entrare in spiegazioni troppo sottili o prolisse, le quali potrebbero dar luogo a poco esatte interpretazioni; ed invece si adopererà d'illustrare le verità della fede colla narrazione dei fatti di storia sacra che a quelle si riferiscono, e colle considerazioni morali che ne derivano. Perciò sponendo loro, ad esempio, la creazione del mondo, dell'uomo, la caduta d'Adamo, la promessa d'un Redentore, l'annunziazione di Maria, la nascita di G. C., la sua passione, morte e risurrezione, l'ascensione al Cielo, dopo aver distesamente a voce narrati questi fatti, li detterà sotto forma di brevissimi racconti colla maggior semplicità; quindi li farà studiare, e se ne servirà come di testo a fine di confermare i dogmi imparati sul catechismo, e trarne quelle massime che più sono confacenti ad ispirare il sentimento del dovere e l'amore del bene nella tenera infanzia.

Lingua italiana.

Esercizi graduati di sillabazione e di lettura corrente nel libro prescritto (di testo); spiegazione dei vocaboli e delle proposizioni in esso contenute.

Gli esercizi di sillabazione dovranno alternarsi colla lettura corrente, ossia collo spedito legamento delle sillabe e colla distinta pronunzia delle parole. Ad impedire le viziose cantilene, ed avvezzare per tempo i fanciulli a dar la conveniente espressione alle frasi, gioverà che il maestro legga dapprima egli stesso un breve periodo, ne spieghi i vocaboli, indichi il significato di tutte le proposizioni, e di poi faccia ripetere agli alunni le cose spiegate o rileggere l'intero passo. Con tale esercizio egli avrà modo non

solo di arricchir la memoria dei giovinetti d'un certo corredo di voci necessarie a sapere, ma, che è più, di svolgere la loro intelligenza, e di abitarli poco per volta a riflettere su quello che odono.

Scrittura per imitazione; esercizi progressivi sul dettato; regole pratiche di ortografia.

Dopo di avere per alcuni giorni ripetuto gli esercizi della sezione inferiore, il maestro addestrerà i fanciulli a scrivere sotto dettatura; e porrà gran diligenza nel correggere gli errori d'ortografia, avvertendo che, più delle regole, giova a schivarli l'abitudine che si sarà fatto egli medesimo di pronunziar rettamente le parole che viene loro dettando.

Aritmetica.

Esercizi di calcolo mentale sulle quattro prime operazioni; esercizi per iscritto sulla numerazione, addizione e sottrazione sino a 100.

Gli esercizi di calcolo mentale verranno estesi fino al numero 100, il che non sarà difficile quando gli alunni siansi fatto un concetto chiaro del progressivo aumento delle decine dal 20 al 30, al 40, e così di seguito. Si verranno inoltre proponendo quesiti relativi a cose note e sensibili, i quali si faranno dapprima risolvere sul pallottiere, indi sulla lavagna e sui quaderni. Ottenuta la risposta, l'insegnante si studierà di mostrare quale fosse il naturale procedimento seguito dalla mente per arrivare alla soluzione del quesito, e dai procedimenti di parecchie soluzioni parziali di quesiti della stessa natura mostrerà come venga dedotta la regola generale, senza però entrare in ragionari troppo analitici e superiori all'età della scolaresca.

SECONDA CLASSE.

Religione.

Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla creazione del mondo fino alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto, narrata per sommi capi; cenni sui fatti del Nuovo Testamento relativi alle lezioni del Catechismo.

Premessa una rapida ripetizione delle materie apprese nella prima classe, si continueranno nella seconda le lezioni di cate-

chismo che saranno determinate pel Circondario dove è posta la scuola. Il maestro nello spiegare tali lezioni si varrà di esempi tratti dalla storia del Vecchio e più ancora del Nuovo Testamento, le quali prestino lume ed appoggio alle verità ed ai precetti contenuti nel catechismo.

La storia sacra può utilmente insegnarsi per mezzo di succinte biografie dei principali patriarchi e personaggi più insigni per pietà, per virtù domestiche, per eroiche azioni. Così nelle scuole femminili gli avvenimenti potranno convenientemente raggrupparsi intorno ai nomi delle donne più virtuose ed illustri. Dei fatti del Nuovo Testamento il maestro sceglierà quelli che più d'avvicino si riferiscono alle cose studiate nel catechismo, e meglio si attagliano alla puerizia, avvertendo di non ometter l'esposizione delle principali parabole evangeliche, tanto acconce ad imprimer efficacemente negli animi giovanili il sentimento del dovere e della virtù.

In quei Comuni ove l'istruzione finisce colla seconda classe elementare, il maestro dovendo mostrare i doveri che ha l'uomo verso la famiglia e la società, ne toglierà l'occasione soprattutto dall'istruzione religiosa, e da quei capitoli dei libri di lettura che si riferiscono a soggetti morali, affine d' esporre ai fanciulli i doveri che li legano a Dio, ai loro genitori, ai fratelli, alla patria. Un tale insegnamento dev'essere piuttosto una ordinata ricapitolazione di quanto il maestro avrà già inculcato agli alunni nelle varie occasioni, che un'arida enumerazione di precetti. Ove gli animi dei fanciulli sieno stati nel corso delle due classi convenientemente preparati, sarà facile a chi insegna il dar forma succosa ed efficace alle morali dottrine, in guisa che riescano chiare, e restino scolpite quali norme future al ben comportarsi in famiglia ed in società.

*Lettura spedita ed a senso nel libro di testo;
spiegazione delle materie in esso contenute.*

Il maestro in questa classe cercherà di perfezionare il metodo di lettura degli allievi di maniera che si avvezzino a dar espressione alle cose che leggono, ma senza affettazione o tuono declamatorio. Continuerà a spiegar loro i vocaboli e i modi di dire, facendoli ripetere per averne se essi ne abbiano colto il vero significato. Per addestrarli poi all'ortografia, scriverà sulla lavagna alcuni periodi senza punteggiatura, e chiamerà gli scolari ad apporvi da per se stessi i punti e le virgole.

Lingua italiana.

Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettato; maggior dichiarazione delle regole di ortografia; esercizi graduati di calligrafia.

Riguardo alla calligrafia, eserciterà specialmente gli alunni nella scrittura fina e spedita, curando soprattutto la forma chiara ed uguale delle parole, in che consiste il pregio principale di qualsiasi scrittura.

Conoscenza della proposizione e de' suoi elementi; parti del discorso; coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari; esercizi di analisi grammaticale; brevi e facili componimenti per imitazione.

L'insegnamento grammaticale dovrà pigliar le mosse dall'analisi di proposizioni semplici contenute nel libro di lettura, facendo il maestro in esse notare il soggetto, l'attributo ed il verbo, spiegando l'ufficio del nome, dell'aggettivo e del verbo, ed addestrandogli alunni a formar simili proposizioni da sè. Farà il somigliante per le proposizioni complesse e composte, avvertendo intorno a queste ultime di restringersi alla dichiarazione del *complemento diretto e indiretto*, senza entrare in più minute suddivisioni e in definizioni astratte e sottili, le quali sarebbero affatto fuor di luogo, e tornerebbero soltanto a dannoso ingombro della mente dei fanciulli. Le regole grammaticali in questa classe vogliono esser semplici e poche, e sempre illustrate da pratici esercizi. Di mano in mano che gli alunni sapranno distinguere le varie parti del discorso, il maestro li metterà alla prova col propor loro a voce e per iscritto alcuni esempi d'analisi grammaticale. Ma anche in ciò gli si raccomanda di non insistere soverchio, giacchè senza punto fare della nuda analisi grammaticale un esercizio isolato, egli potrà cogliere il destro di mostrarne le utili applicazioni in tutto il corso del suo insegnamento.

Il più utile e importante esercizio grammaticale in questa classe è la coniugazione orale e talvolta anche scritta, per proposizioni, di verbi regolari e di molti irregolari al passato remoto, l'uso dei quali è frequentissimo.

Per avviare gli alunni a comporre da sè, bisogna anzitutto avvezzarli ad esprimere a voce in modo conveniente e corretto i pro-

prii pensieri. Per questo gioverà che il maestro dialogando con loro, non in dialetto ma in lingua italiana, si faccia ripetere i fatti di storia sacra mandati a mente, e poscia li faccia stendere da loro per iscritto; medesimamente li addestri a dettar brevi descrizioni di oggetti altre volte analizzati, e raccontini morali da lui prima narrati. In codesti primi saggi di composizione, anzichè obbligarli i fanciulli a scrivere frasi staccate, cui manchi ogni logico nesso nella mente dei giovinetti, o a compire proposizioni quasi per artificio meccanico, chi insegna deve porre ogni suo studio perchè tutto quanto essi verranno esprimendo per iscritto serva o a somministrar loro qualche utile cognizione, o a risvegliare ed imprimere qualche buon sentimento nel loro cuore.

Siccome poi la correzione di tutti quanti i componimenti in una scuola numerosa si farebbe quasi impossibile, il maestro sarà contento di fermar l'attenzione degli alunni su qualche passo dei loro scritti, di richiamare alla loro memoria le regole dalle quali si fossero discostati, per avvezzarli in tal guisa a riflettere, a trovar da sè medesimi gli errori, e a correggerli. La qual pratica però non sarà da seguire in tutti i casi indistintamente, giacchè talvolta gli errori sono di tale ordine che a rilevarli debitamente richieggono una speciale spiegazione del maestro.

Aritmetica.

Continuazione degli esercizi di calcolo mentale; numerazione, addizione, sottrazione e moltiplicazione dei numeri intieri e decimali; divisione dei numeri intieri in cui il divisore non ecceda due cifre; nomenclatura delle misure effettive del sistema metrico.

Si cominceranno le lezioni d'aritmetica dalla ripetizione degli esercizi di calcolo mentale e dell'*addizione* e *sottrazione* per iscritto. Questo fatto, il maestro verrà alla numerazione dei decimali, e quando gli alunni l'abbiano bene appresa, si farà a propor loro problemi di *addizione* e *sottrazione* coi numeri decimali, passando poi alla *moltiplicazione* e *divisione*. Anche nella qualità dei problemi potrà egli dar prova del suo zelo educativo, procurando che questi si aggirino non su quantità astratte o su dati immaginari, ma sovra oggetti che sono d'uso comune nella vita, e tali da metter in luce o i benefici del lavoro, o le norme di una

saggia economia, o i pregi della beneficenza, od altri cosiffatti argomenti. Ed avvertirà che le cifre degli interi non oltrepassino il milione, e quelle dei decimali i millesimi, affine di non causar nella mente dei fanciulli confusione, la quale sarebbe generata dall'espressione di quantità onde sono incapaci di farsi preciso concetto. Parimente la divisione si effettuerà in questa classe soltanto sovra numeri interi, e con un divisore che non ecceda due cifre. Nel dare poi le definizioni e le regole delle operazioni il maestro vorrà esser preciso e chiaro, ed averre con ripetute interrogazioni se venne ben compreso dagli scolari, affinchè questi, posti in grado di risolvere i quesiti non per semplice azione meccanica o per atto di memoria, ma per riflessione, rendano ragione di ciò che fanno, e sappiano applicar le regole imparate a qualsiasi specie di casi.

Nei luoghi dove l'istruzione finisce colla seconda classe, il maestro chiuderà l'insegnamento dell'aritmetica collo spiegare quelle facili e prime nozioni geometriche che sono di tutta necessità per apprendere il sistema metrico decimale, all'esposizione pratica del quale consacrerà pure un conveniente numero di lezioni. Là dove gli allievi si preparano alla promozione della terza classe, l'insegnamento del sistema metrico può restringersi alla semplice nomenclatura delle misure effettive, cioè del metro, del litro, del grammo, e delle monete legali, co' loro multipli e sottomultipli.

TERZA CLASSE.

Religione.

Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto sino alla divisione del regno di Giuda, narrata per sommi capi; fatti del Nuovo Testamento corrispondenti alle lezioni del Catechismo.

Dopo che il maestro avrà fatto ripetere le lezioni del catechismo studiate nella seconda classe, spiegherà quelle che saranno prescritte per la terza. E nello svolgere i fatti di storia sacra indicati nel Programma non dimenticherà, come più sopra è detto, di ricavar dai medesimi quei documenti morali che possono giovare ad illustrazione di così importante argomento.

Lettura e spiegazione del libro approvato; breve esposizione dei doveri dell'uomo; nomenclatura della geografia fisica.

Il maestro procaccierà di far ben conoscere e valutare i diversi obblighi che ha l'uomo, e i mezzi più efficaci per adempirli. Mostrerà come i primi doveri riguardino Dio signore e padre benefico di tutti gli uomini, e richiamando a mente le cose per questo insegnate nel catechismo, inculcherà agli alunni la necessità del culto interiore ed esteriore. Quanto ai doveri verso la famiglia, spiegherà come questi sieno fondati sull'amor filiale e fraterno; farà ben intendere ai giovani la santità della patria potestà, la gratitudine, l'amore e il rispetto che deggiono i figli ai genitori, e lo strettissimo obbligo che hanno non solo di obbedirli in ciò che loro impongono, ma di nulla intraprendere senza il loro consenso. Noterà come l'amore scambievole e la concordia tra fratelli e congiunti siano essenziali condizioni della domestica pace, e guarentigia d'ogni altra amichevole relazione. Mostrerà la bruttezza e i danni dell'egoismo, la necessità della indulgenza per gli altrui mancamenti, la bellezza della generosità e del sacrificio. Ammaestrati gli alunni intorno ai doveri domestici, non sarà disagevole, partendo dal concetto del buon governo della famiglia, d'istruirli intorno a quelli che alla vita sociale si riferiscono. Imperciocchè come nella famiglia il figlio debbe obbedire ai genitori, ed onorare, amare e coadiuvare i fratelli e congiunti, e rispettare ciò che loro appartiene, così nella società l'uomo ha doveri verso il governo dello Stato, e verso gli altri cittadini. Al primo deve obbedienza e rispetto. L'obbedienza esige che si osservino le leggi, si prestino volenterosamente i servigi richiesti dal Governo a pro della società, e con esso si concorra al mantenimento dell'ordine pubblico e al bene comune. Il rispetto vuole che il cittadino si astenga da ogni atto di disprezzo e d'inobbedienza verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principii di pubblico interesse che esse rappresentano e tutelano. Il maestro si dimorerà particolarmente sui doveri di giustizia, e soprattutto sul rispetto alla proprietà ed ai diritti altrui. Finalmente parlando del dovere che tutti gli altri sociali abbraccia, vale a dire dell'obbligo di amare e servire la patria, quella civile società alla quale ci stringono l'origine e la lingua, le comuni leggi e gli interessi, le memorie e le speranze, mostrerà il maestro come l'amor di

patria non debbe consistere in vuote aspirazioni o in calde parole, e molto meno nelle vanterie o nel disprezzo delle altre nazioni, ma sì in atti di operosa virtù e di abnegazione; e come per esser fruttuoso esso debba avere il suo fondamento nei sentimenti più nobili dell'animo e nella osservanza delle leggi morali e civili.

L'insegnamento della geografia in questa classe potrà restringersi alla nomenclatura della geografia fisica, cioè: forma ed estensione della terra; nomi delle principali divisioni della terra e del mare; continenti, isole, penisole, monti, catene di monti, catene, valli, pianure, vulcani, lande, deserti; mari, laghi, lagune, paludi, fonti, fiumi, ecc. con opportune e semplici dichiarazioni.

Lingua italiana.

Ripetizione delle parti di grammatica studiate nella seconda Classe; coniugazione dei verbi irregolari e dei verbi difettivi; regole e principali eccezioni sull'uso delle parti del discorso; esercizi relativi di analisi grammaticale a voce e per iscritto; analisi del periodo; esercizi graduati di composizione per imitazione sopra un abbozzo o per amplificazione; brevi racconti; facili descrizioni; lettere famigliari con ispeciale collatura dell'ortografia.

Seguendo le norme precedentemente indicate circa il modo di addestrare gli alunni nell'analisi grammaticale, il maestro procederà in questa classe ad esercitazioni sui verbi irregolari e difettivi, e sulle principali eccezioni che occorrono nelle varie parti del discorso. Avvezzi gli scolari a fare annotazioni, ad applicare quando loro vien bene una regola, o ad avvertire un'eccezione; mostri loro praticamente le varie specie di nomi, quando e come si debba impiegar l'articolo determinativo o indeterminativo; riduca a classi gli aggettivi secondo il loro grado e le varie qualità che segnano; faccia conoscere tutte le specie di pronomi, e moltiplichi gli esempi sì che ei possano dedur le regole del retto loro uso. Insista in particolar modo sui pronomi che hanno più vario l'ufficio nella proposizione, e sui quali più frequenti sogliono commettersi errori da coloro che cominciano a scrivere. Nella coniugazione dei verbi irregolari d'ogni ragione faccia notare i verbi riflessi, gli impersonali e i difettivi, la maniera di dar la forma passiva ad un verbo, e quindi la natura e l'uso del gerundio e

del participio. Rispetto alle altre parti del discorso, preposizione, congiunzione, avverbio ed interiezione, si fermi a mostrarne gli uffizi e gli usi principali, evitando le sminuzzate classificazioni e le astruse dichiarazioni da riservare alle scuole superiori. Nell'analisi del periodo, al maestro basterà che gli alunni arrivino a saper bene distinguere la proposizione principale dalle coordinate e complementari, le proposizioni semplici, complesse e composte, le esclamative, le interrogative; valendosi di cosiffatte distinzioni per insegnare anche a punteggiar il periodo, secondo è richiesto dal senso.

Quanto al comporre, dopo che gli alunni avranno dato saggio di brevi scritture per imitazione, potrà il maestro avviarli, con chiari precetti adatti alla loro intelligenza, a comporre dapprima coll'aiuto d'un abbozzo ben ordinato e copioso, di poi con una traccia più concisa, finchè sieno in grado di svolgere di per sé e colle proprie idee i proposti temi, i quali dovranno dapprima aver per oggetto brevi narrazioni di fatti, o descrizioni di cose note, e per ultimo lettere famigliari. Nei modelli tratti da buoni autori che il maestro leggerà o farà leggere agli alunni, avrà cura di notare i più semplici e chiari modi di dire, l'applicazione delle regole grammaticali, la ben ordinata disposizione delle parole, tuttochè insomma può contribuire ad esprimere con precisione e naturalezza i propri pensieri, cessando ogni genere di ricercatezza e d'affettazione sì nella scelta di vocaboli come nella costruzione del periodo.

Aritmetica.

Ripetizione delle operazioni insegnate nella seconda Classe; insegnamento compiuto della divisione sui numeri interi e decimali; conversione delle frazioni ordinarie in decimali; nozioni geometriche necessarie per l'apprendimento del sistema metrico-decimale, e breve esposizione del medesimo.

Il Programma d'aritmetica prescritto per questa classe non ha bisogno di veruna dichiarazione, e soltanto basterà che il maestro si faccia una giusta idea di ciò che intendesi per nozioni geometriche preparative allo studio del sistema metrico, affine di non eccedere i limiti del suo insegnamento con pericolo di non essere inteso. Si restringerà egli pertanto a dire che cosa sia volume, su-

perficie, linea, punto; ad indicare le principali specie di linee, di angoli e di poligoni; e a dare la nomenclatura del circolo, senza pretendere di mostrare matematicamente alcuno de' teoremi che li riguardano.

A queste nozioni il maestro aggiungerà una breve esposizione del sistema metrico, insegnando i nomi delle nuove misure, spiegando bene che cosa s'intenda per metro, come da questo derivino tutte le altre misure, e qual sia il valore di ciascheduna.

QUARTA CLASSE.

Religione.

Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla divisione del regno di Giuda alla venuta del Redentore; esposizione ordinata dei principali fatti del Nuovo Testamento.

Le lezioni del catechismo in questa classe vogliono essere considerate come il compimento dell'istruzione religiosa, che i giovanetti ricevono nelle scuole elementari. Non basta perciò che loro si facciano studiare le parole del libro, ma è necessario ancora che queste siano con diligenza spiegate, di maniera che facciano negli animi giovanili quell'impressione che dura talvolta e produce mirabili effetti per tutta la vita.

La parte a studiare dell'Antico Testamento è abbastanza determinata. L'esposizione ordinata dei fatti principali del Testamento Nuovo sarà agevolata dallo studio che gli allievi ne hanno già fatto nelle classi precedenti.

Lettura e spiegazione del libro approvato; doveri dell'uomo e doveri del cittadino in relazione collo Statuto fondamentale del Regno; fatti più rilevanti della storia nazionale; nozioni elementari di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita; ripetizione della nomenclatura geografica; divisione del globo; Stati principali dell'Europa, e capitali di essa; breve descrizione dell'Italia.

Tutte queste nozioni furono comprese nel titolo di lettura, affinché s'intenda che nelle scuole elementari non si vuol insegnare né l'etica, né il diritto costituzionale, né la storia d'Italia, né la fisica, né la geografia, ma darne solamente quelle nozioni più elementari di che i fanciulli sono capaci, e che possono riuscir loro di grande giovamento sia che vogliano proseguire negli studi, sia

che debbano abbandonare le scuole. Nel resto molte nozioni intorno ai doveri dell'uomo furono già date nella seconda e nella terza classe; molti fatti di storia patria saranno già stati proposti o come esercizi di memoria o come argomenti di composizione; alcune notizie intorno a cose naturali o ai fenomeni più comuni della natura si porgono in tutto il corso elementare; la nomenclatura della geografia fisica fu già insegnata nella terza classe. Il maestro della quarta deve ordinare e schiarare alcun poco tutte le cognizioni già acquistate intorno a questi argomenti, aggiungervi una breve descrizione dell'Italia, e quelle altre nozioni che i giovanetti non avranno potuto apprendere negli anni precedenti.

A dare una prima idea della storia nazionale potrà giovare lo esporre l'origine della R. Casa di Savoia; la lega Lombarda; le geste principali di Amedeo V, VI, VII, VIII, di Emanuele Filiberto, di Carlo Emanuele I, di Vittorio Amedeo II, del principe Eugenio, di Carlo Emanuele III, di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II. A queste si possono aggiungere alcune altre corte biografie di scrittori ed artisti che onorano il nome italiano, o meritano di essere in particolar modo ricordati in ciascuna città e provincia d'Italia.

Finalmente per ciò che riguarda lo studio della geografia, i maestri, senza perdere gran tempo intorno a nozioni generali, si studieranno di far conoscere le varie provincie onde si compone l'Italia, i fiumi e le principali città di ciascuna provincia, e di metter in luce quei fatti e monumenti che resero illustri nella storia molte città italiane.

Lingua italiana.

Ripetizione della grammatica; compiuto svolgimento delle regole grammaticali e delle loro eccezioni; figure grammaticali; norme intorno ai principali generi di componimento; racconti morali e storici ricavati principalmente dalla Storia patria; descrizioni; favole; lettere ed altre scritture di uso più comune nella vita.

Come nella seconda classe gli allievi hanno ripetuto le nozioni grammaticali studiate nella prima, così nella quarta si faranno dal ripetere ciò che hanno già apparato nelle due precedenti. Intanto ad ogni capo e quasi ad ogni paragrafo i maestri aggiungeranno quelle più minute avvertenze ed osservazioni che sono necessarie

sia allo esatto adempimento delle leggi della grammatica italiana, sia perchè i giovanetti conoscano e schivino poi quegli errori in che da molti si suole ordinariamente cadere. Si parlerà in questa classe in particolar modo della costruzione e delle figure grammaticali; e si dirà dell'analisi logica quel tanto che basti a distinguere in un periodo le diverse maniere di proposizioni, e saper indicare gli elementi di esse. Fra gli altri esercizi grammaticali a cui i maestri potranno addestrare i loro allievi, non sarà inutile il dettare a quando a quando alcuni periodi in cui siano errori di costruzione o di ortografia o di punteggiatura o di lingua, non solo perchè si correggano, ma ancora perchè siano esattamente esposti i motivi delle correzioni.

Per ciò che riguarda il comporre, fu già detto di sopra in qual modo i fanciulli vi debbano essere incamminati. Le composizioni da proporre in questa classe potranno nel corso dell'anno andar via via crescendo in lunghezza e difficoltà, finchè i giovani guidati da una bozza chiara e abbastanza determinata, siano capaci di scrivere da sé una lettera, una narrazione, una descrizione. Sarà pure utile che si avvezzino a sviluppare qualche sentenza, a voltare in prosa qualche semplice poesia, e quando l'argomento si presti, amplificarla. A coloro poi che dopo la quarta classe stanno per abbandonare le scuole, oppure aspirano al Corso speciale, sarà pure vantaggioso che si proponano esercizi intorno alle scritture di più frequente uso nella vita, come dire conti, quietanze, obbligazioni, ecc.

Le norme intorno ai principali generi di componimento, di cui è fatto cenno nel Programma, vogliono essere semplicissime e date a tempi opportuni. Ai maestri si presenterà spesso l'occasione di dichiarare che faccia mestieri per ben comporre, le qualità che debbano avere le parole, l'uso degli omonimi e dei sinonimi, il senso proprio e traslato dei vocaboli, quali voci siano da usare in prosa, e quali meglio alla poesia si convengano. Dettando poi a tema di composizione lettere, narrazioni od altre maniere di scritture, potrà indicare le regole speciali d'ogni componimento, e negli esempi ricavati da buoni autori far notare come queste regole siano state da loro osservate. Siffatte nozioni che i maestri avranno dato nel corso dell'anno, potranno essere richiamate alla mente, raccolte ed ordinate negli ultimi mesi, sicchè gli allievi sappiano render ragione delle composizioni che eseguiscano, delle varie loro specie, e del modo con cui vogliono esser condotte.

Aritmetica.

Ripetizione delle nozioni insegnate nelle Classi precedenti; cenno sulle proporzioni; loro proprietà fondamentali; regola del tre semplice; tenuta dei libri riguardanti alla economia domestica; ripetizione del sistema metrico e delle nozioni geometriche relative al medesimo; misura delle aree; disegno delle principali figure geometriche.

Alle nozioni di aritmetica già acquistate dagli allievi nella terza classe si aggiungerà un cenno sulle proporzioni, affinché coll'aiuto della regola del tre essi possano sciogliere molti problemi che occorrono frequentissimi nelle contingenze della vita. La tenuta dei libri relativi all'economia può restringersi ai conti che riguardano l'entrata e l'uscita giornaliera, mensile ed annua in una famiglia. Quest'esercizio può anche servire ad applicare alle cose domestiche i nomi appresi negli anni precedenti.

Le figure di cui i giovanetti dovranno imparare a misurar le aree e tracciare il disegno, sono i triangoli, i quadrilateri ed il circolo.

Ricordino i maestri di quarta e quelli delle classi anteriori che le materie più importanti dell'insegnamento elementare sono il catechismo e la storia sacra, la grammatica e la composizione italiana, l'aritmetica e il sistema metrico-decimale. A queste pertanto volgano principalmente le loro cure, e consacrino la maggior parte del tempo di cui possono disporre nella scuola. Le altre vogliano piuttosto considerarsi come argomento di utili letture e di esercizi mnemonici, e come preparazione a più gravi studi cui i giovanetti applicheranno nelle classi superiori.

SCUOLE FEMMINILI.

Quantunque la Legge non abbia fatto distinzione fra i Programmi delle scuole femminili e maschili, e perciò la qualità e la distribuzione delle materie da insegnare sia la medesima, si vuole tuttavia aver riguardo alla direzione particolare di che abbisognano le fanciulle, acciò che l'istruzione riesca in tutto appropriata alla loro condizione.

Infatto le nozioni che si porgono nelle scuole elementari ai fan-

ciulli sono destinate ad essere o fondamento agli studi classici, o preparazione alle diverse professioni sociali, essendo essi chiamati ad una vita di molteplice operosità nel civile consorzio. Ma per il maggior numero delle donne la cultura intellettuale deve aver quasi unico fine la vita domestica, e l'acquisto di quelle cognizioni che si richiedono al buon governo della famiglia, della quale esse formar deggiono l'aiuto e l'ornamento.

Quantunque lo studio delle diverse materie indicate nei Programmi sia di ugual importanza così alle fanciulle come ai giovanetti, facilmente comprenderanno le maestre come l'insegnamento debba essere modificato secondo il fine diverso. Sapranno esse pertanto, fin dalle prime lezioni intorno alla lingua, tener conto e del minor tempo che si concede alle fanciulle pel semplice studio, e dello intendimento differente di queste. Quindi, con molta parsimonia di regole, si adopereranno a fare che le alunne si esercitino di buon'ora a parlare e a scrivere con naturalezza e correttamente i loro pensieri. Nella scelta dei temi non si scosteranno mai da quella cerchia modesta entro cui deggiono aggirarsi i pensieri e gli affetti del maggior numero delle donne. La storia sacra e profana offrono a dovizia modelli di religiosa e filiale pietà, di rassegnazione, di beneficenza, da potere dai medesimi ricavare feconda materia d'insegnamento tanto letterario quanto morale, senza aver ricorso agli argomenti troppo lontani dalla vita femminile.

Similmente nell'aritmetica ad esempi affatto estranei alle occupazioni femminili si preferiranno quelli che si riferiscono a casi di domestica economia, a spese, a lavori consueti, ed attinenti a cose famigliari. Per ciò stesso non converrà dimorarsi molto nelle nozioni di geometria, ma star contenti a definizioni chiare e di facile apprendimento, ed alle più semplici applicazioni dei principii della scienza ad oggetti noti, e soprattutto al disegno.

Somiglianti avvertenze si avranno per tutti gli altri rami d'insegnamento, le quali più presto vengono suggerite dalla esperienza dei singoli casi e dallo accorgimento delle maestre amorevoli e diligenti, che non possano essere particolareggiate in un'istruzione generale. Ma una cosa non si saprebbe raccomandare abbastanza, cioè è la cura colla quale le maestre deggiono vegliare perchè nessuna parola, nessun atto occorra di tal natura che possa recar la menoma offesa a quel senso di vereconda modestia che è ad un tempo il più bel pregio d'una giovinetta, e la più sicura guarentigia del suo portamento a venire. Quindi sarà da porre particolare

studio anche nello sfuggire qualsivoglia maniera di pubblicità rumorosa sia nelle esercitazioni delle alunne, sia negli esami. Un certo apparato di scolastica solennità può tornare utilissimo ad eccitar nei fanciulli l'emulazione e il desiderio della lode, perchè ad essi è aperto qualsiasi pubblico arringo; ma non sarebbe senza pericolo per le giovinette, alle quali spettano più tranquilli uffizi da compiere, e che dall'avvezzarsi a sostenere gli sguardi ed il giudizio del pubblico ritrarrebbero assai più di danno che di vantaggio. Brevemente la maestra non dimentichi mai ch'ella tien luogo di madre alle sue alunne, e che ogni cosa nella scuola dev'essere strumento che svolga in esse i sentimenti che soli convengono a sagge e riserbate fanciulle, acciò più tardi riescano virtuose mogli e madri di onesti cittadini.

Anche i lavori domestici sieno tali che si acconcino ai bisogni della classe più numerosa; e perciò la maestra insista soprattutto sui più necessari ed usuali, serbandosi quelli di semplice lusso a scuole e condizioni speciali.

SCUOLE UNICHE.

Nei Programmi delle scuole uniche si compresero quelle parti d'insegnamento che vennero riconosciute indispensabile pel compimento dell'istruzione ed educazione dei fanciulli dei villaggi, ed anche alcuna delle materie appartenenti alle classi elementari superiori. Laonde gli insegnanti di dette scuole, per mettere in atto il loro programma, seguiranno le norme indicate per tali materie. Quanto al maggiore o minore svolgimento da dare alle medesime il Governo si affida al criterio ed all'operosità de' maestri e delle maestre, poichè questo dipende dalle molteplici locali circostanze, e particolarmente dalla condizione in che gli alunni si trovano. Si raccomanda tuttavia agli insegnanti di queste scuole di non tralasciare le cose essenziali in grazia delle accessorie.

La religione, i doveri verso la famiglia e la patria, il pratico insegnamento della lingua, l'aritmetica e il sistema metrico sono per queste scuole di tutta necessità.

AVVERTIMENTI GENERALI.

Se dalle istruzioni sin qui date possono i maestri aver lume sufficiente sul modo di svolgere i Programmi delle classi elementari,

non s'indurranno certamente a credere che coll'esecuzione delle medesime restino adempiti tutti gli obblighi del loro uffizio.

Nessun regolamento, nessuna istruzione sarebbe valevole a render veramente utile e fruttuosa una scuola, ove il Maestro non apportasse dal canto suo quel corredo di sapere e di qualità morali che fanno efficace ed educativo l'insegnamento.

Quindi il Ministero anzitutto fa assegnamento sulla capacità e sopra lo zelo degli Insegnanti, e spera che ciascuno di loro vorrà adoprarsi e collo studio e coll'esemplare portamento a migliorare e perfezionar l'opera lunga e difficile dell'educazione popolare.

E quanto allo studio, ognuno vede come non basti che il Maestro conosca teoricamente i varii metodi, o sappia ripeterne le formole; chè l'opera più ardua consiste nel temperare i diversi sistemi, e scegliere il più adatto alla natura delle materie da insegnare e alla capacità degli alunni.

Non v'ha Maestro il quale, avendo famigliari i fondamentali principii della nobile arte sua, non riconosca la necessità di cominciare da cose note, di procedere gradatamente per la via più diritta e naturale, di promuovere l'operosità degli alunni, e così dicasi di altri eccellenti precetti della metodica e pedagogia. Ora questi non valgono di per sé soli ad ispirare a' suoi alunni l'amor dello studio, senza del quale ogni fatica di colui che insegna rimarrebbe sterile e vana.

Primamente dee il Maestro dar prova d'avere quest'amore egli stesso, col mostrar di tenere in pregio le cose che insegna, coll'incoraggiare nei fanciulli lo studio mediante una esposizione variata e ben appropriata ai soggetti, con esercizi pratici che richiamino l'attenzione per la loro evidente utilità, con racconti che allettino, con dialoghi opportuni ed istruttivi.

E qui giova richiamare alla mente che l'insegnamento elementare debbe avere per fine l'educazione, e giovar col tempo nelle varie bisogne della vita. Perciò anche dalle cognizioni più semplici può il Maestro trarre argomento per dichiarare e rafforzare qualche ottimo precetto morale, qualche notizia utile all'igiene, qualche regola opportuna al viver civile, ed ispirare così a' suoi alunni il sentimento del dovere, l'amore alla patria, l'urbanità de' modi senza l'apparato di una severa e studiata lezione, ma come per naturale ed ovvia applicazione di ciò che egli stesso viene esponendo.

Nel conversare poi co' suoi alunni egli abbia sempre davanti al

pensiero che le sue parole hanno un'autorevole influenza sull'animo loro. Quindi, oltre al vegliare sulla convenienza d'ogni sua espressione, egli si abitui, nelle classi superiori particolarmente, a far uso della lingua italiana, a fine non solo di agevolarne lo studio, ma di somministrare man mano ai giovinetti copia di voci e di modi di dire tanto necessaria alla composizione. Cosiffatta abitudine di parlare la buona lingua contribuirà eziandio non poco ad ingentilire l'animo de' giovinetti, divezzandoli, per quanto è fattibile, dalle frasi triviali che troppo spesso sogliono deturpare i dialetti.

Quanto è alla maniera di ben ordinar la scuola, i Maestri sanno dover essere questo uno de' principali oggetti delle loro cure. Sin dal principio dell'anno pongano la massima diligenza nel collocare per ordine i loro alunni, tanto più quando la scuola è assai frequentata, e gli scolari mostrano ineguale istruzione. Tale ripartizione in due o tre gruppi o sezioni sarà utilissima, e farà che nessuno rimanga privo della istruzione proporzionata alla propria capacità; ma perchè ciò si ottenga senza scapito della disciplina, è necessario che il Maestro ordini le cose di modo, che tutte le sezioni della classe rimangano ad un tempo occupate.

Quindi nella distribuzione delle materie d'insegnamento il Maestro procaccerà di appigliarsi ad un metodo che risponda a tal fine, nè si scosterà dal medesimo senza gravi ragioni, perchè gli scolari si accostumino a regolare fin dalla prima età le proprie occupazioni con ordine, e non nasca mai pericolo di confusione nella scuola.

I giornali scolastici, le decurie e gli altri registri siano costantemente mantenuti con esattezza; e ciò non solo per l'obbedienza che il Maestro deve alle superiori prescrizioni, ma perchè i giovani sappiano come ogni loro portamento sia notato, e i genitori abbiano autentico documento della condotta dei loro figliuoli nella scuola.

I premi e i castighi, i quali vogliono essere considerati siccome mezzi di eccettuazione per mantenere l'emulazione e la disciplina, dovranno venire parcamente e saggiamente adoperati, affinché non abbia a menomarsi la loro efficacia. Fra i premi, oltre le annotazioni onorevoli e gli attestati di distinzione, si annoverano le cariche di decurione e di monitore, le quali saranno da serbarsi unicamente per quei fanciulli che abbiano fatto buona prova di capacità e morigeratezza. Dalla serie poi dei castighi debbono essere

sbandite non solo le punizioni corporali, che sono in tutto vietate, ma eziandio qualsiasi troppo duro rimprovero atto ad invilire i giovinetti e a toglier loro il sentimento della personale dignità. Nel conferire i premi il Maestro procederà sempre in maniera che non abbia ad ingenerare il più lieve sospetto di parzialità, come nel dar i castighi quello d'impetuoso risentimento.

Ma nè la dottrina del Maestro, nè le sue cure per ben ordinare la scuola saranno mai veramente coronate da ottimo successo ove manchi a chi presiede alla educazione dei fanciulli l'autorità dell'esempio.

Per qualunque modesto parer possa l'ufficio del Maestro, specialmente d'un piccolo villaggio, certa cosa è tuttavia che l'influenza da lui esercitata si fa continua e generale. Molti tra i fanciulli, soprattutto delle classi povere, negletti dalle loro famiglie, altro sussidio morale non hanno che la chiesa e la scuola; e spesso nei piccoli villaggi la medesima persona riunisce le qualità di pastore e d'insegnante; quindi essa rimane l'unico modello autorevole, da cui quei giovinetti possano prender norma alle proprie azioni.

Di qui la necessità che il Maestro sia, a così dire, animato da sentimenti di padre verso i suoi allievi. Affabile senza debolezza, fermo senza asprezza, egli deve saper ispirare loro riverenza ed affetto colla bontà onde li tratta, colla regolarità del portamento, e colla gentilezza dei modi. La prima infanzia si arrende più presto alle esteriori espressioni che ai ragionamenti, si lascia guidare più ai fatti che alle parole, od obbedisce di buon grado a chi sa cattivarsene la confidenza e la stima.

Perciò è dovere del Maestro di andare ben cauto nella scelta delle società da lui frequentate, di condurre una vita lontana dalle dissipazioni, di non mai immischiarsi in brighe di parti, di vivere in buon accordo coi colleghi e nella debita dipendenza dalle Autorità, di mostrarsi di carattere uguale e coi doviziosi e coi poveri, di metter in pratica tutte le regole d'incorrotta morale e di civiltà cui egli è chiamato a mostrare agli alunni; giacchè poco gioverebbero queste ove essi avessero a scorgere esser egli primo a trasgredirle.

L'ufficio de' Maestri, giova ripeterlo, è modesto e pieno di sacrifici, e spesso anche male remunerato; ma sta in poter loro il rialzarlo nella stima del pubblico, e renderlo sempre più degno degli altrui riguardi. Soli pochi anni dacchè l'istruzione elemen-

tare pigliò presso di noi maggior incremento, già bastarono a migliorare la condizione degli insegnanti: quindi non è a dubitare che, quanto più essi si mostreranno istruiti e solleciti nell'adempimento de' loro doveri, amanti del bene degli alunni, anche la riconoscenza delle famiglie, dei Comuni e dello Stato si manifesterà in modo sempre più soddisfacente, e le loro onorate fatiche conseguiranno adeguato compenso.

Torino, 26 novembre 1860.

*L'Ispettore generale degli Studi tecnici e primari
e delle Scuole normali*
FAVA.

ISTRUZIONE

*per gli Ispettori provinciali delle Scuole elementari e speciali
in data 24 settembre 1856 (1).*

L'incontrastabile vantaggio d'una attenta e ordinata ispezione delle scuole elementari non era sfuggito alle sollecitudini della Autorità che governava per lo passato la pubblica istruzione, e fino dal 1846 venivano per cura della medesima stabilite le norme opportune ad assicurare la regolarità e l'efficacia delle visite degli Ispettori. Ma quelle norme, informate allo spirito di leggi e discipline scolastiche in molte parti diverse dalle presenti, non potrebbero oggiogiorno tornar profittevoli come per lo addietro, e gli ordini mutati tanto rispetto alle materie di studio quanto alle podestà

(1) La presente Istruzione essendo emanata allorchando era in vigore il Regolamento per le Scuole magistrali e primarie del 21 agosto 1853, si riferisce sovente alle disposizioni del medesimo. Tuttavia noi non abbiamo creduto conveniente di qui riprodurlo, perchè interamente si può dire abrogato o rifiuto dalle nuove discipline regolamentari.

che presiedono alle scuole rendono necessarie alcune modificazioni, che l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato convenienti al progressivo miglioramento delle scuole, e alla più sicura diffusione della popolare cultura. In tale intendimento il Ministro della pubblica istruzione, viste le RR. Patenti 1^o agosto 1845 e il Regolamento 21 agosto 1853, e sentito il Consiglio generale per le scuole elementari e speciali, approvò la presente Istruzione, nella quale vengono determinate le attribuzioni e dichiarati i doveri degli Ispettori, affinchè questi abbiano a procedere, così nell'esercizio delle loro incumbenze, come nella compilazione delle relazioni e statistiche, in quel modo accurato ed uniforme che può render più fruttuosa l'opera loro, e somministrare annualmente al Ministero dati sicuri sulle condizioni della istruzione popolare nelle varie provincie dello Stato.

PARTE PRIMA.

Delle attribuzioni e dei doveri degli Ispettori.

§ 1. *Attribuzioni.* L'Ispettore, per tutto ciò che riguarda la pubblica istruzione ed educazione, è sotto l'immediata dipendenza del R. Provveditore della Provincia, e dipende dall'Intendente della Provincia alla quale è destinato, per ciò che si riferisce alla parte economica e al materiale delle scuole (1).

§ 2. Le sue attribuzioni si estendono su tutte le scuole elementari e speciali, maschili e femminili, sugli asili d'infanzia, come pure su tutti gli altri istituti primari d'istruzione e d'educazione

(1) La Legge 13 novembre 1859 avendo separato (art. 30) le attribuzioni dell'Ispettore provinciale delle scuole primarie da quelle del Regio Provveditore, deve naturalmente considerarsi cessata la subordinazione consistente del primo al secondo di questi funzionari, tra i quali più non esistono i rapporti fuor di quelli stabiliti pel Consiglio provinciale delle scuole, del quale il Regio Provveditore è presidente, e vicepresidente il Regio Ispettore (art. 39). Se come però detta Legge per la parte amministrativa non è per anco in vigore nelle provincie dell'Emilia, così non è applicabile a questa tale riserva. V. per esse l'Istruzione 24 gennaio 1861, da noi riprodotta nella Parte 4^a di questo Codice.

L'Ispettore di Circondario rappresenta nel proprio diritto l'uno e l'altro (art. 46): se non che l'Istruzione 24 settembre 1856 non avendo preveduto negli Ispettori una possibile ingerenza nelle scuole secondarie tecniche, noi crediamo che, in tutto ciò per cui l'Istruzione medesima gli costituisce una dipendenza dal Regio Provveditore, debba esso invece riferirsi al Regio Ispettore della Provincia.